IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. V-VI - Maggio-Giugno 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del S. P. Pio XI.** Enciclica su la riparazione al S. Cuore di Gesù, p. 129. Atto di riparazione, p. 138. Breve di indulgenze per una preghiera a N. S. della Salette, p. 139. Lettera al Card. Bisleti su la musica sacra, p. 140. - **S. C. del Concilio.** I. Rescritto circa la registrazione dei battesimi, p. 142. II. *Apuana.* Circa il diritto di funerare, p. 143. - **S. C. dei Riti.** I. S. Girolamo Emiliani Patrono degli orfanelli, p. 147. II. S. Teresa del Bambin Gesù, Patrona delle Missioni, p. 147. - Varianti nell'ufficio e Messa propria del Parroco di Ars, p. 151. - **S. C. dei Seminari e Studi.** Circa la laurea in diritto canonico per laici, p. 153. - **Vicariato di Roma.** Circa l'Associazione della Sacra famiglia, p. 154 — **CONSULTAZIONI.** I. Circa la interruzione del noviziato, p. 155. II. Circa una interpretazione di testamento a favore di un Capitolo, p. 167. — **QUESTIONI.** Circa la professione prima del Servizio militare, p. 177. — **QUESITI MINORI** p. 180 — **BREVI RISPOSTE,** (36-49), p. 183 — **CRONACA ECCLESIASTICA.** pag. 184. — **RECENSIONI,** p. 188.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

I.

Ai Venerabili Fratelli Patriarchi Primati Arcivescovi Vescovi e agli altri Ordinari aventi pace e comunione con la Sede Apostolica. « Della riparazione che tutti debbono al Cuore Sacratissimo di Gesù ».

Enciclica. - PIO PAPA XI. *Venerabili Fratelli Salute e Apostolica Benedizione.* — Il misericordiosissimo Redentore nostro, dopo avere recato la salvezza al genere umano sul legno della Croce, prima di ascendere da questo mondo al Padre, per consolazione dei mesti apostoli e discepoli suoi, disse: « Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla consumazione del mondo » (1). Queste parole, invero giocondissime, sono causa di ogni speranza e sicurezza; e proprio esse, Venerabili Fratelli, ci vengono facilmente alla memoria tutte le volte che da questa, per così dire, più alta specola riguardiamo tutta l'umana famiglia afflitta da tanti gravi mali e la Chiesa pure, tormentata senza tregua da assalti e da insidie. Infatti tale divina promessa, come dapprima sollevò gli abbattuti animi degli apostoli e, così animati, li accese fervidamente a spargere per la terra i semi della dottrina evangelica; così dipoi guidò alla vittoria la Chiesa contro le potenze dell'inferno. Sempre certamente il Signor Nostro Gesù Cristo assistette la sua Chiesa; ma con più valido aiuto e protezione allora specialmente che fu travagliata da pericoli e sciagure più gravi, dando proprio quei rimedi che erano i più atti alla condizione dei tempi e delle cose, con la sua divina Sapienza che « arriva da una estremità all'altra con possanza, e con soavità dispone tutte le cose » (2). Ma neppure in tempi a noi più vicini « si è accorciata la mano del Signore » (3), specialmente quando qualche errore si introdusse e abbastanza largamente si diffuse,

(1) Matth. 28, 30. - (2) Sap. 8, 1. - (3) Is. 59, 1.

così da doverne temere che si inaridissero in qualche modo le fonti della vita cristiana, per gli uomini allontanati dall'amore di Dio e dalla sua consuetudine. E poichè alcuni del popolo forse ignorano, altri trascurano i lamenti che l'amantissimo Gesù fece a S. Maria Margherita Alacoque nelle sue apparizioni, come pure i desideri e le volontà che manifestò agli uomini, alla fine, per il loro proprio vantaggio, Ci piace, Venerabili Fratelli, trattenerci con Voi alquanto a parlare dell'obbligo che ne stringe di fare ammenda onorevole al Sacratissimo Cuor di Gesù, con questa intenzione, che ciascuno di Voi insegni con diligenza al proprio gregge, quanto Noi vi avremo comunicato e lo ecciti alla esecuzione di quanto stiamo per ordinare.

Tra tutti gli altri documenti della infinità bontà del nostro Redentore, questo specialmente risplende che, raffreddandosi l'amore dei fedeli, la stessa divina carità propose se stessa ad essere onorata con ispeciale culto e il preziosissimo tesoro della Chiesa fu aperto generosamente con quella forma di venerazione con cui onoriamo il Sacratissimo Cuore di Gesù « nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza » (1). Infatti, come già al genere umano, che usciva dall'arca di Noè, la bontà di Dio volle che rilucesse il segno della contratta amicizia, « l'arcobaleno che apparisce tra le nubi » (2); così negli agitatissimi tempi moderni, serpendo quella eresia di tutte la più scaltra, l'eresia gianseniana, nemica all'amore e alla pietà verso Dio, che predicava un Dio non tanto da amarsi come Padre, quanto da temersi come giudice implacabile: il benignissimo Gesù mostrò ai popoli il suo Cuore Sacratissimo come spiegato vessillo di pace e carità, assicurando non dubbia la vittoria nella battaglia. Perciò ben a ragione il predecessore Nostro Leone XIII nella sua Enciclica « Annum sacrum » ammirando la grandissima opportunità del culto del Cuore Sacratissimo di Gesù, non dubitò di affermare: « Allorchè la Chiesa in sul nascere era oppressa dal giogo dei Cesari, apparve in alto al giovane imperatore una croce, auspice a un tempo e autrice della splendida vittoria che seguì immantinente. Or eccovi dinanzi agli occhi anche oggi un segno faustissimo e divinissimo, vale a dire il Sacratissimo Cuore di Gesù, che porta sopra sè la croce rilucente tra fiamme di splendidissimo candore. In esso dobbiamo collocare ogni speranza, da esso domandare ed aspettare la salvezza ».

E ben a ragione, Venerabili Fratelli; che in quel felicissimo segno e nella forma di devozione che ne emana, non si contiene forse tutta la sostanza della religione e la norma specialmente di una vita più perfetta, come quella che guida per via più facile le menti a conoscere intimamente Gesù Cristo e induce i cuori ad amarlo più ardentemente e più generosamente imitarlo? Nessuno dunque si ha da meravigliare che i Nostri predecessori abbiano sempre difesa questa ottima forma di culto dalle accuse dei denigratori e l'abbiano sommamente lodata e promossa con il più grande impegno, secondo che i tempi e le condizioni richiedevano. Certo per divina

(1) Coloss. 2, 3. – (2) Gen. 2, 14.

ispirazione avvenne che il pio affetto dei fedeli verso il Sacratissimo Cuore di Gesù di giorno in giorno andasse sempre crescendo; quindi sorsero dappertutto pie associazioni per promuovere il culto del divin Cuore, e si diffuse l'usanza, che oggi dappertutto già vige, della sacra Comunione fatta il primo venerdì di ogni mese, secondo il desiderio di Gesù Cristo stesso.

È certo però che fra tutte le pratiche che spettano propriamente a culto del Sacratissimo Cuore, primeggia, degna di ricordarsi, la pia consacrazione con la quale offriamo al Cuore di Gesù noi e tutte le cose nostre, riconoscendole ricevute dalla eterna carità di Dio. E avendo il Salvator nostro manifestato alla innocentissima discepola del suo Cuore, Santa Margherita Maria, quanto Egli, mosso meno dal suo diritto che dalla immensa carità verso di noi, desiderasse che dagli uomini gli fosse reso questo tributo di devozione; la Santa prima di tutti lo offerse insieme con il suo Padre spirituale Claudio de la Colombière; seguirono di poi con l'andare del tempo a tributarlo le singole persone poscia le famiglie private e le Associazioni, finalmente le stesse autorità, le città e i regni. Essendosi nel secolo scorso e in questo nostro per le macchinazioni degli empi, giunto a tal punto da disprezzarsi l'impero di Cristo e dichiararsi pubblicamente guerra alla Chiesa, con leggi e mozioni dei popoli contrarie al diritto divino e naturale, anzi con il grido di intere assemblee: « Non vogliamo che costui regni sopra di noi » (1); appunto per la detta consacrazione erompeva quasi e faceva forte contrasto la voce unanime dei devoti del Sacratissimo Cuore per rivendicarne la gloria e difenderne i diritti: « Bisogna che Cristo regni » (2); « Venga il regno tuo ». Ne fu finalmente conseguenza felice che tutto il genere umano, che appartiene per diritto nativo a Cristo, nel quale solo tutte le cose sono riunite (3), all'entrata di questo secolo, dal Nostro predecessore Leone XIII di f. r., con il plauso di tutto l'orbe cristiano, fosse consacrato al suo Sacratissimo Cuore.

Questi così fausti e lieti inizii, come dicemmo nella Nostra Enciclica « Quas primas », Noi stessi, per somma bontà di Dio, portammo a pieno compimento, quando, secondo i moltissimi desiderii e voti di Vescovi e fedeli, al termine dell'Anno giubilare, istituimmo la festa di Cristo Re universale, da celebrarsi solennemente in tutto il mondo cristiano. E ciò facendo, non soltanto ponemmo in luce il sommo impero che Cristo tiene su tutte le cose, sulla società civile e domestica, sugli individui singoli; ma fin da allora pregustammo insieme la gioia di quel giorno lietissimo, in cui il mondo intero si sottometterà di buon grado e volenteroso al dominio dolcissimo di Cristo Re. Per ciò ordinammo allora insieme che, in occasione della festa istituita, si rinnovasse questa medesima consacrazione ogni anno, per conseguire più certo e più copioso il frutto della consacrazione stessa, e stringere nel Cuore del Re dei re e del Sovrano dei sovrani i popoli tutti, con amore cristiano nella comunione di pace.

Se non chè a tutti questi ossequi, e particolarmente alla tanto fruttuosa consacrazione, che mediante l'istituzione della festa di Cristo Re venne, a dir così, riconfermata, conviene che se ne aggiunga un altro di

(1) Luc. 19, 14. - (2) I Cor. 15, 25. - (3) Eph. 1, 10.

cui, Venerabili Fratelli, ci è caro al presente trattenervi alquanto più a lungo: l'atto cioè di espiazione o riparazione, come suol dirsi, da prestarsi al Cuore Sacratissimo di Gesù. E infatti, se nella consacrazione primeggia l'intento di ricambiare l'amore del Creatore con l'amore della creatura, ne segue naturalmente un altro, che dello stesso amore increato, quando sia o per dimenticanza trascurato o per offesa amareggiato, si debbano risarcire gli oltraggi in qualsiasi modo recatigli; il qual dovere comunemente chiamiamo col nome di riparazione.

Che se all'uno e all'altro dovere siamo obbligati per le stesse ragioni, al debito particolarmente della riparazione siamo stretti da un più potente motivo di giustizia e di amore: di giustizia, per espiare l'offesa recata a Dio con le nostre colpe e ristabilire, con la penitenza, l'ordine violato; di amore per patire insieme con Cristo paziente e saturato di obbrobrii e recargli, secondo la nostra pochezza, qualche conforto. Infatti, essendo noi tutti peccatori e gravati da molte colpe, dobbiamo onorare il nostro Dio, non solo con quel culto onde adoriamo coi dovuti ossequi la somma sua Maestà, o mediante la preghiera riconosciamo il suo supremo dominio, o con i ringraziamenti lodiamo la sua generosità infinita; ma di più è necessario che diamo soddisfazione alla giusta vendetta di Dio, « per gli innumerevoli peccati e offese e negligenze nostre ». Adunque alla consacrazione, con la quale ci offriamo a Dio e diventiamo sacri a Lui, per quella santità e stabilità, che è propria della consacrazione, come insegna l'Angelico (1), si deve aggiungere la espiazione, con cui estinguere al tutto le colpe, non forse la santità della somma giustizia rigetti la nostra proterva indegnità e non che gradire il nostro dono, lo rifiuti piuttosto come sgradito.

Questo dovere di espiazione incombe a tutto il genere umano, poichè secondo gli insegnamenti della fede cristiana, dopo la miseranda caduta di Adamo, esso, macchiato di colpa ereditaria, soggetto alle passioni e guasto nel modo più compassionevole, avrebbe meritato d'essere condannato alla eterna perdizione. Negano, sì, questa verità, i superbi sapienti del nostro secolo, i quali rinnovano la vecchia eresia di Pelagio, vantando una bontà congenita della umana natura, che per virtù sua si spinga a sempre maggiore perfezione. Ma queste false invenzioni della superbia umana, sono condannate dall'Apostolo, il quale ci ammonisce che « eravamo per natura figliuoli dell'ira » (2). E per verità, già fino dal principio del mondo gli uomini riconobbero in qualche modo, il debito di tale comune espiazione, mentre per un certo istinto naturale si diedero, anche con pubblici sacrifizi a placare la divinità.

Se non che nessuna potenza creata era bastevole all'espiazione delle colpe umane, se il Figlio di Dio non avesse egli assunta la natura umana da redimere. E ciò lo stesso Salvatore degli uomini annunziò per bocca del Salmista: « Tu non hai voluto nè vittime nè oblazioni, ma mi hai formato un corpo; non ha gradito nè olocausti nè sacrifizi espiatorii. Allora io dissi: Ecco, io vengo » (3). E in verità « egli prese le nostre infermità e portò i nostri dolori; per le nostre iniquità fu ferito » (4) e « i peccati nostri portò

(1) II. II. q. 81, art. 8. c. - (2) Eph. 2, 3. - (3) Hebr. 10, 5-7. - (4) Is. 5, 3, 4-5.

egli stesso nel proprio corpo sopra il legno (1) scancellando il chirografo del decreto scritto contro di noi, ed Egli, affiggendolo alla croce, lo tolse di mezzo (2) affinchè morti al peccato, vivessimo alla giustizia » (3).

E sebbene la copiosa redenzione di Cristo, con sovrabbondanza ci condonò tutti i peccati (4); tuttavia, per quella mirabile disposizione della divina Sapienza, onde nel nostro corpo si ha da compiere quello che manca dei patimenti di Cristo a pro del corpo di Lui che è la Chiesa (5), noi possiamo, anzi dobbiamo aggiungere alle lodi e soddisfazioni « che Cristo in nome dei peccatori tributò a Dio », le nostre proprie lodi e soddisfazioni. Ma conviene sempre ricordare che tutto il valore espiatorio dipende unicamente dal cruento sacrifizio di Cristo, il quale si rinnova, senza interruzione, sui nostri altari in modo incruento, poichè « una stessa è la Vittima, un medesimo è ora l'oblatore mediante il ministero dei sacerdoti, quello stesso che si offrì sulla croce, mutata solamente la maniera della oblazione (6). Per la qual cosa con questo augusto sacrifizio Eucaristico, si deve congiungere l'immolazione così dei ministri, come degli altri fedeli, affinchè anche essi si offrano quali « vittime vive, sante, gradevoli a Dio » (7). Che anzi S. Cipriano non dubita di affermare « che il sacrifizio del Signore non si compie con la debita santificazione, se non risponderà alla passione l'offerta e il sacrifizio nostro » (8). Perciò l'Apostolo ci ammonisce perchè « portando nel nostro corpo la mortificazione di Gesù » (9) e con Cristo sepolti e innestati a lui per la somiglianza con la sua morte (10), non solo crocifiggiamo la nostra carne, i vizi e le passioni (11), « fuggendo la corruzione della concupiscenza che è nel mondo » (12); ma « la vita di Gesù si manifesti così nei corpi nostri » (13) e fatti partecipi del suo sacerdozio eterno, possiamo offrire « doni e sacrifizi per i peccati » (14). Non sono, infatti, partecipi di questo arcano sacerdozio e dell'ufficio di offrire soddisfazioni e sacrifizi quelli solamente di cui il Pontefice nostro Cristo Gesù si vale come di ministri per offrire a Dio un'oblazione monda in ogni luogo dall'oriente all'occidente (15); ma anche tutta la moltitudine dei cristiani, chiamata a ragione dal Principe degli Apostoli « stirpe eletta, sacerdozio regale » (16) deve offrire sacrifizio per i peccati (17) per sè e per tutto il genere umano, quasi non altrimenti che ogni sacerdote e pontefice « preso di mezzo agli uomini è preposto a pro' degli uomini in tutte quelle cose che riguardano Iddio » (18).

Quanto poi l'oblazione nostra e il nostro sacrifizio avrà più perfettamente corrisposto al sacrifizio del Signore, ossia noi avremo immolato l'amore proprio e le nostre passioni e crocifisso la nostra carne con quella mistica crocifissione di cui parla l'Apostolo; tanto più copiosi frutti di propiziazione e di espiazione raccoglieremo per noi e per gli altri. Mirabile legame stringe infatti i fedeli tutti con Cristo, come quello che corre fra il capo e

(1) I Petri 2, 24. - (2) Coloss. 2, 14. - (3) I Petr. 2, 24. - (4) Cfr. Coloss. 2, 13. - (5) Cfr. Coloss. 1, 24. - (6) Conc. Trid. sess. 22, c. 2. - (7) Rom. 12, 1. - (8) Ep. 63, n. 381. - (9) II Cor. 4, 10. - (10) Cfr. Rom. 6, 4-5. - (11) Cfr. Gal. 5, 24. - (12) II Petr. 1, 4. - (13) II Cor. 4, 10. - (14) Hebr. 5, 1. - (15) Malach. 1, 11. - (16) I Petr. 2, 9. - (17) Cfr. Hebr. 5, 2. - (18) Hebr. 5, 1.

le altre membra del corpo, e similmente quella misteriosa comunione dei Santi, che professiamo per fede cattolica, onde e gli individui e i popoli non solamente sono uniti fra loro, ma altresì con lo stesso « capo che è Cristo, dal quale tutto il corpo, compaginato e connesso per via di tutte le giunture, di comunicazione, secondo l'operazione proporzionata di ciascun membro, prende l'aumento proprio per la sua edificazione nella carità » (1). Questa fu la preghiera che lo stesso Cristo Gesù, Mediatore tra Dio e gli uomini, vicino a morte rivolse al Padre: « Io in essi e tu in me, affinchè siano consumati nella unità » (2).

A quella maniera adunque che la consacrazione professa e conferma la unione con Cristo, così la espiazione, e purificando dalle colpe, incomincia la unione stessa, e con la partecipazione dei patimenti di Cristo la perfeziona, e con l'oblazione di sacrifizi a pro' dei fratelli, la porta all'ultimo compimento. E tale appunto fu il disegno della misericordia di Gesù, quando volle svelare a noi il suo Cuore con gli emblemi della sua passione e acceso della fiamma dell'amore, così, che noi argomentando da una parte la malizia infinita del peccato, ammirando dall'altra la infinita carità del Redentore, detestassimo più vivamente il peccato e più ardentemente ricambiassimo l'amore.

E in verità lo spirito di espiazione o di riparazione ebbe sempre le prime e principali parti nel culto con cui si onora il Cuore Sacratissimo di Gesù, ed è certo il più consono all'origine, alla natura, all'efficacia, alle pratiche proprie di questa particolare devozione, come è confermato dalla storia e dalla pratica, dalla sacra liturgia e dagli atti dei Sommi Pontefici. E in vero, nel manifestarsi a Santa Margherita Maria, Gesù mentre insisteva sull'immensità del suo amore, al tempo stesso, in atteggiamento di addolorato, si lamentò dei tanti e tanto gravi oltraggi a sè fatti dall'ingratitudine degli uomini, con queste parole, che dovrebbero sempre essere scolpite nel cuore delle anime buone nè mai cancellarsi dalla memoria: « Ecco – disse – quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e li ha ricolmati di tutti i benefizi, ma in cambio del suo amore infinito, non che trovare gratitudine alcuna, incontrò invece dimenticanza, indifferenza, oltraggi, e questi arrecatigli talora anche da anime a lui obbligate con più stretto debito di speciale amore ». E appunto in riparazione di tali colpe Egli, tra molte altre raccomandazioni, fece queste specialmente come a sè graditissime; che i fedeli con tale intento di riparazione, si accostassero alla sacra mensa – e si dice appunto « Comunione Riparatrice » – e per un'ora intera praticassero atti e preghiere di riparazione, il che con tutta verità si dice « Ora Santa»: devozioni queste che la Chiesa non solo ha approvato, ma ha pure arricchito di copiosi favori spirituali.

Ma come potrà dirsi che Cristo regni beato nel Cielo, se può esser consolato da questi atti di riparazione? « Da un'anima che ami e comprenderà quello che dico », rispondiamo con le parole di Agostino, (2-bis) che fanno proprio al nostro proposito.

(1) Eph. 4, 15-16. - (2) Io. 17, 23. - (2-bis). *In Ioan.* ev., tr. XXVI, 4.

Ogni anima infatti veramente infiammata nell'amore di Dio, se con la considerazione si volge al tempo passato, vede meditando e contempla Gesù sofferente per l'uomo, afflitto, in mezzo ai più gravi dolori « per noi uomini e per la nostra salute » dalla tristezza, dalle angoscie e dagli obbrobrii quasi oppresso, anzi « schiacciato dai nostri delitti » (1) e in atto di risanarci con le sue lividure. Con tanto maggior verità le anime pie meditano queste cose, in quanto che i peccati e i delitti degli uomini, in qualsiasi tempo commessi, furono la causa che il Figlio di Dio fosse dato a morte ed anche al presente cagionerebbero per sè a Cristo la morte, accompagnata dagli stessi dolori e dalle medesime angoscie, giacchè ogni peccato si considera rinnovare, in qualche modo, la passione del Signore: « Di nuovo in loro stessi crocifiggendo il Figlio di Dio, esponendolo al ludibrio » (2). Che se a cagione anche dei nostri peccati futuri, ma previsti, l'anima di Gesù divenne triste sino alla morte, non è a dubitare che qualche conforto non abbi aanche fin d'allora provato per la previsione della nostra riparazione, quando « a lui apparve l'Angelo dal cielo » (3), per consolare il cuore di lui oppresso dalla tristezza e dalle angoscie.

E così anche ora in modo mirabile ma vero, noi possiamo e dobbiamo consolare quel Cuore Sacratissimo che viene continuamente ferito dai peccati degli uomini sconoscenti, giacchè – come si legge anche nella sacra liturgia – Cristo stesso si duole, per bocca del Salmista, di essere abbandonato dai suoi amici: « Il mio cuore si aspettò obbrobri e miserie; mi aspettai chi entrasse a parte di mia tristezza, ma non vi fu, e qualche consolatore, e non l'ho trovato » (4).

Aggiungasi che la passione espiatrice di Gesù Cristo si rinnova e in certo qual modo si continua nel suo corpo mistico, la Chiesa. Infatti, per servirci nuovamente delle parole di Sant'Agostino: « Cristo patì tutto ciò che doveva patire; nè al numero dei patimenti nulla più manca. Dunque i patimenti sono compiuti, ma nel capo; rimanevano tuttora le sofferenze di Cristo da compiersi nel corpo » (5). Ciò che Gesù stesso dichiarò, quando a Saulo, « spirante ancora minacce e stragi contro i discepoli » (6), disse: « Io sono Gesù che tu perseguiti », (7); chiaramente significando che le persecuzioni mosse alla Chiesa, vanno a colpire gravemente lo stesso suo Capo divino. A buon diritto, dunque, Cristo sofferente ancora nel suo corpo mistico desidera averci compagni della sua espiazione; così richiede pure la nostra unione con lui; poichè essendo noi « il corpo di Cristo e membra congiunte » (8) quanto soffre il capo, tanto devono con esso soffrire anche le membra (9).

Quanto poi sia urgente, specialmente in questo nostro secolo, la necessità della espiazione o riparazione, non può ignorare chiunque con gli occhi e con la mente, come dicemmo dapprima, consideri questo mondo « tutto sottoposto al maligno » (10). Infatti dagli estremi confini dell'Oriente sino all'ultimo Occidente, giunge a Noi il grido dei popoli, i cui re o Governi

(1) Is. 53, 5. – (2) Hebr. 6, 6. – (3) Luc. 22, 43. – (4) Ps. 68, 21. – (5) In Ps. 86. – (6) Act. 9, 1. – (7) Act. 9, 5. – (8) I Cor. 12, 27. – (9) Cfr. I Cor. 12, 26. – (10) I Io. 5, 19.

veramente si sono sollevati e hanno congiurato insieme contro il Signore e contro la sua Chiesa (1). Vediamo in quelle nazioni calpestati i diritti divini ed umani, i templi distrutti dalle fondamenta, i religiosi e le sacre vergini cacciati dalle loro case, imprigionati, affamati, afflitti da obbrobriose sevizie; le schiere dei fanciulli e delle fanciulle strappate al grembo della Madre Chiesa, spinte a negare e bestemmiare Cristo, e condotte ai peggiori delitti della lussuria; tutto il popolo cristiano minacciato, oppresso, in continuo pericolo di apostasia dalla Fede, o di morte anche la più atroce. Cose tutte tanto dolorose sembrano con tali sciagure preannunziare fin d'ora e anticipare « il principio dei dolori » che apporterà « l'uomo del peccato che s'innalza su tutto quello che è Dio e religione » (2).

E non è meno triste lo spettacolo, Venerabili Fratelli, che fra gli stessi fedeli, lavati col battesimo nel Sangue dell'Agnello immacolato, e arricchiti della grazia, anche si incontrino tanti, di ogni classe, che ignoranti delle cose divine, avvelenati da false dottrine, vivano una vita viziosa lontana dalla casa del Padre, senza la luce della vera fede, senza la gioia della speranza nella futura beatitudine, privi del beneficio e del conforto che deriva dall'ardore della carità, sicchè davvero si può dire che siano immersi nelle tenebre e nell'ombre di morte. Inoltre cresce tra i fedeli la noncuranza della disciplina ecclesiastica e dell'avita tradizione da cui è sorretta tutta la vita cristiana, è regolata la società domestica, è difesa la santità del matrimonio; l'educazione della gioventù è affatto trascurata o guasta da troppo effeminate cure e perfino tolta alla Chiesa la facoltà di educare cristianamente la gioventù; il pudore cristiano lacrimevolmente dimenticato nel modo di vivere e vestire, delle donne sopra tutto; una cupidigia insaziabile dei beni caduchi, un predominio sfrenato degli interessi civili, una ricerca bramosa di favore popolare, un disprezzo della legittima autorità e della parola di Dio, per cui è scossa la fede stessa o messa a grave repentaglio.

Ma al complesso di tanti mali si aggiunge la ignavia e infingardaggine di coloro che, a somiglianza degli apostoli addormentati e fuggitivi, mal fermi nella fede, abbandonano miseramente Cristo oppresso dai dolori o assalito dai satelliti di Satana, e la perfidia di coloro che, seguendo l'esempio di Giuda traditore, o con sacrilega temerità si accostano alla Comunione o passano al campo nemico. E così corre alla mente, pur senza volerlo, il pensiero che già siano giunti i tempi profetizzati da Nostro Signore: « E poichè abbondò l'iniquità, si raffredderà la carità di molti » (3).

A tutte queste considerazioni quanti dei fedeli volgeranno piamente l'animo, accesi di amore per Cristo sofferente, non potranno non espiare le proprie e le altrui colpe con maggiore impegno, risarcire l'onore di Cristo, zelare l'eterna salvezza delle anime. E per certo possiamo adattare, in qualche maniera, anche a descrivere questa età nostra, il detto dell'Apostolo: « Dove abbondò il delitto, sovrabbondò la grazia » (4); infatti, cresciuta di molto la perversità degli uomini, meravigliosamente va pure aumentando, per favore dello Spirito Santo, il numero dei fedeli dell'uno e dell'altro sesso, che con animo più volenteroso si sforzano di dar soddisfazione al Divin Cuore

(1) Cfr. Ps. 2, 2. - (2) II Thessäl. 2, 4. - (3) Matth. 24, 12. - (4) Rom. 5, 20.

per tante ingiurie recategli, che anzi non temono di offrire se stessi a Cristo come vittime. Poichè, se taluno vada con amore fra sè ripensando a quanto sin qui abbiamo ricordato, e, per così dire, se lo abbia impresso nell'intimo del cuore, dovrà senza dubbio non solo abborrire ogni peccato come sommo male e fuggirlo, ma tutto offrirsi alla volontà di Dio e adoprarsi a risarcire l'onore leso della Divina Maestà con l'assidua preghiera, con l'uso di volontarie penitenze e con la paziente sofferenza di quelle prove che ne incolgono; in fine con la vita tutta, menata secondo questo spirito di riparazione.

E così nacquero anche molte famiglie religiose di uomini e donne, che giorno e notte, con ambito servizio, si propongono di far in qualche modo le veci dell'Angelo confortatore di Gesù nell'orto; così pure le pie associazioni, approvate dalla Santa Sede e arricchite di indulgenze, che con opportuni esercizi di pietà e di virtù si prefiggono lo scopo della riparazione; così, per non parlare di altre, l'uso frequente di solenni ammende onorevoli da parte non solo dei singoli fedeli, ma delle Parrocchie, delle Diocesi, delle città.

Per le quali cose, Venerabili Fratelli, come la pratica della consacrazione, cominciata da umili inizi, e poi largamente diffusasi, ebbe con la Nostra conferma lo splendore e la corona desiderata, così grandemente bramiamo che questa ammenda riparatrice, già santamente indotta e rropagata, abbia il più fermo suggello della Nostra autorità apostolica e ne diventi universale e più solenne la pratica in mezzo al popolo cristiano. Pertanto stabiliamo e ordiniamo che tutti gli anni, nella festa del Sacratissimo Cuore di Gesù – lo quale, in questa occasione, eleciamo al grado di doppio di I classe con ottava – in tutte le chiese del ondo, si faccia con la stessa formola, secondo l'esemplare unito a questa enciclica, una solenne ammenda al nostro amatissimo Redentore, per riparare con essa le nostre colpe e risarcire i violati diritti di Cristo Sommo Re e Signore amatissimo.

Da questa pratica poi santamente rinnovata ed estesa a tutta la Chiesa, non è a dubitare, Venerabili Fratelli, che molti e segnalati beni ci riprometttiamo, tanto per i singoli individui, quanto per la società religiosa, domestica e civile; avendo lo stesso Redentore nostro promesso a Santa Margherita Maria « che cumulerebbe con l'abbondanza delle sue grazie quelli che rendessero al Cuor Suo questo onore ». I peccatori certamente « mirando in Colui che trafissero » (1), commossi al pianto di tutta la Chiesa, detestando le ingiurie recate al Sommo Re, « rientreranno in se stessi » (2), perchè non avvenga che ostinandosi nei peccati, al veder Colui che piagarono, « venire sulle nubi del cielo » (3), piangano sè troppo tardi e inutilmente sopra di lui (4). I giusti poi diventeranno più giusti e più santi (5) e si consacreranno con rinnovato ardore al servizio del loro Re, che vedono tanto disprezzato e combattuto e sì gravemente ingiuriato, sopra tutto si accrescerà in essi lo zelo per la salvezza delle anime, al sentire quel gemito della Vittima Divina « A che pro' il mio sangue? » (6) e riflettendo insieme al gaudio di questo Sacratissimo Cuore « per un peccatore che torna a penitenza » (7).

(1) Io. 19, 37. – (2) Is. 46, 8. – (3) Matth. 26, 64. – (4) Cfr. Apoc. 1, 7. – (5) Cfr. Apoc. 22, 11. – (6) Ps. 19, – 10. – (7) Luc. 15, 4.

E questo innanzi tutto Noi principalmente speriamo e intensamente desideriamo, che la giustizia di Dio, la quale per dieci giusti avrebbe perdonato a Sodoma, molto più voglia usare misericordia a tutta l'umana famiglia, al supplicarla e placarla che faranno i fedeli tutti, insieme con Cristo Mediatore e Capo. Sia propizia ai Nostri voti e a queste Nostre disposizioni la benignissima Madre di Dio, la quale, avendoci dato Gesù Riparatore, avendolo nutrito e presso la Croce offerto Vittima per noi, per la mirabile unione che ebbe con Lui e per grazia singolarissima, divenne anche Ella e piamente è detta Riparatrice. Confidando nella sua intercessione presso Gesù, che essendo l'unico « Mediatore tra Dio e gli uomini » (1), volle associarsi la Madre Sua come avvocata dei peccatori, dispensiera e mediatrice di grazia, impartiamo di cuore, auspice dei divini favori e testimone della paterna Nostra benevolenza, a Voi, Venerabili Fratelli, e a tutto il gregge affidato alle vostre cure, l'apostolica benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 9 maggio 1928, anno settimo del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI.

Atto di riparazione al Sacratissimo Cuore di Gesù.

Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine ripagato di oblìo, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati dinanzi ai vostri altari intendiamo riparare con particolari attestazioni di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini l'amantissimo vostro Cuore.

Ricordevoli però che noi pure altre volte ci macchiamo di tanta indegnità e provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la vostra misericordia, pronti a riparare con volontaria espiazione, non solo i peccati commessi da noi, ma anche quelli di coloro che, errando lontano dalla via della salute, o ricusano di seguire Voi come pastore e guida ostinandosi nella loro infedeltà, o calpestando le promesse del Battesimo hanno scosso il soavissimo giogo della vostra legge.

E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli ciascuno in particolare: l'immodestia e le brutture della vita e dell'abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro Voi e i vostri Santi, gli insulti lanciati contro il vostro Vicario e l'ordine sacerdotale, la negligenze e gli orribili sacrilegi ond'è profanato lo stesso Sacramento dell'amore divino, e in fine le colpe pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da Voi fondata.

Ed oh! potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti! Intanto come riparazione dell'onore divino conculcato, noi Vi presentiamo, – accompagnandola con le espiazioni della Vergine vostra Madre, di tutti i Santi e delle anime pie, – quella soddisfazione che Voi stesso un giorno offriste sulla croce al Padre e che ogni giorno rinnovate sugli altari: promettendo

(1) I Tim. 2, 5.

con tutto il cuore di voler riparare, per quanto sarà in noi e con l'aiuto della vostra grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e l'indifferenza verso sì grande amore, con la fermezza della fede, l'innocenza della vita, l'osservanza perfetta della legge evangelica specialmente della carità, e d'impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di Voi e di attrarre quanti più potremo alla vostra sequela. Accogliete, ve ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per intercessione della B. V. Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e vogliate conservarci fedelissimi nella vostra ubbidienza e nel vostro servizio fino alla morte col gran dono della perseveranza, mercè il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria, dove Voi col Padre e con lo Spirito Santo vivete e regnate Dio per tutti i secoli dei secoli. Così sia.

II.

Indulgenze per una preghiera e una giaculatoria a Nostra Signora della Salette.

Breve. – PIUS P. P. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Ad christifidelium religionem augendam atque animorum salutem procurandam coelestibus Ecclesiae thesauris pia caritate jugiter intenti, libenti animo supplicationibus censuimus adnuendum, quae Nobis enixe humiliterque adhibentur ut pro benignitate Nostra quandam partialem indulgentiam adjicere dignemur in perpetuum recitationi precis, cujus tenor sequens est: « Souvenez-vous, O Notre Dame de la Salette, véritable Mère de douleurs, des larmes que vous avez versées pour moi sur le Calvaire; souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi, afin de me soustraire à la justice de Dieu, et voyez si, après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimé par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds, malgré mes infidélités et mes ingratitudes. Ne repoussez pas ma prière. O Vierge Réconciliatrice, mais convertissez-moi, faites-moi la grâce d'aimer Jésus par dessus tout, et de vous consoler vous-même par une vie sainte, pour que je puisse un jour vous voir au ciel. Ainsi-soit-il » (1). Conlatis igitur consiliis cum Dilecto Filio Nostro Cardinali Poenitentiario Majore, de Omnipotentis Dei misericordia et Beatorum ejus Apostolorum Petri ac Pauli auctoritate

(1) Eccone la versione letterale: « Ricordatevi, o Nostra Signora della Salette, vera Madre dei dolori, delle lacrime che avete versato per me sul Calvario; ricordatevi anche della sollecitudine che vi prendete sempre di me, per sottrarmi alla giustizia di Dio, e vedete se, dopo aver fatto tanto per un vostro figlio, potete ora abbandonarlo. Animato da tal consolante pensiero, vengo a gettarmi ai vostri piedi, non ostante le mie infedeltà e le mie ingratitudini. Non respingete la mia preghiera, o Vergine Riconciliatrice, ma convertitemi, fatemi la grazia di amare Gesù sopra ogni cosa, di consolare voi medesima con una santa vita, affinchè possa un giorno vedervi nel cielo. Così sia ».

confisi, praesentium Litterarum Apostolicarum tenore, omnibus et singulis Christifidelibus, quoties contrito saltem corde memoratam precem, ubique terrarum, et quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitent, toties de dierum poenalium numero in forma Ecclesiae consueta *Trecentos* expungimus. Iisdem praeterea Christifidelibus, qui corde contrito oratiunculam recitaverint: « Notre Dame de la Salette Réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous » (2), iisdem condicionibus, *indulgentiam* partialem *Centum* dierum in forma Ecclesiae solita concedimus pariter ac largimur. Non obstantibus contrariis quibuslibet. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus ut praesentium Litterarum exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si exhibitae vel ostensae forent. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXV m. Novembris an. MCMXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

(*L. S.*) P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

III.

Al Card. Bisleti, Protettore dell'Associazione italiana Ceciliana, in occasione del XIV Congresso tenuto in Roma nel nono centenario di Guido d'Arezzo: su la restaurazione della musica sacra [*A. A. S.*, XX, 1383].

Lettera. – Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Eruditorum virorum sententia est, Guidonem de Arretio, insigne illud non tam Benedictini Ordinis quam Italiae atque adeo catholici nominis decus, in Almam hanc Urbem, a decessore Nostro Ioanne XIX accitum, nongentesimo ante anno concessisse. Qui, cum Romae commoratus est, inventa tum sua – unde non modo veteri Ecclesiae Romanae cantui interpretando conservandoque tantum adiumenti ac firmitatis accessit, sed etiam veluti e fonte musicae artis incrementa prodiere – Apostolicae Sedis approbatione atque auspiciis quodammodo in Laterano consecrasse videtur: in Laterano, inquimus, ubi iampridem Gregorius Magnus cantus sacros, a maioribus quasi hereditate acceptos, collegerat, ordinaverat atque auxerat, semetque ipsum, etsi tot tantisque distentum negotiis infirmaque valetudine

(2) Nostra Signora della Salette, Riconciliatrice dei peccatori, pregate incessantemente per noi, che ricorriamo a voi.

plerumque laborantem, pueris Scholae a se conditae disciplinâ concentuum liturgicorum conformandis doctorem praestiterat. Saeculare quidem eventum aut silentio premi aut nullo fructu praeterire qui possit? Neque enim multos reperias homines qui cum isto vel in cultus divini dignitate provehenda vel in pariendis posteritati utilitatibus comparari queant. Probamus igitur consilium a sodalibus initum istius, quam, dilecte fili Noster, patrocinio tuo foves, Consociationis Italicae Caecilianae huc propediem conveniendi, ut Guidonem et eius scripta operamque commemorent: quem quidem eorum conventum numero quartum decimum, ad celebrationem Pomposiani monachi opportunum, aliae praeterea causae, eaedemque haud parvi momenti, facturae sunt opportuniorem. Etenim, ut libenter didicimus, hac, quotquot coiveritis, occasione utemini, ut sedem et quasi centrum Consociationis in Urbem restituatis: ex quo sequi oportere videtur, ut, novis moderatoribus Nobiscum tecumque propius cohaerentibus, Consociatio cotidie magis florere ac vigere pergat, simulque sodalium actio, Episcoporum ductu, in dies facta studiosior, illuc, quo debet, denique pertingat. Huc accedit, quod in iisdem coetibus eas grata recordatione prosequemini Litteras, quas s. m. decessor Noster Pius X die XXII mensis Novembris anno MDCCCCIII, scilicet abhinc annis quinque ac viginti, Motu proprio dedit: unde factum meminimus, ut Caeciliani omnes, quicquid, doctissimis viris scripto atque exemplo praeeuntibus, ad gregoriani instaurationem cantus emendationemque musicae sacrae, non sine magno labore, tentaverant, id ipsum ex insperato aut certe exspectatione celerius Apostolica confirmatum viderent auctoritate. Leges quidem decessor ille Noster hoc in genere adeo sapientes tulit ut germanum de re musica liturgica Corpus iuris efficere videantur. Verum, quemadmodum haud raro accidit, tum praecipue, cum malae sunt consuetudines exstirpandae radicitus, sicubi voluntati Pontificis rite obtemperatum est, alibi tamen aut Piana praescripta iacuisse aut pristina denuo irrepsisse vitia bene multi conqueruntur. Quamobrem vestrum erit, cum conveneritis, videre diligenter quaenam e Pianis legibus observandae supersint, quidnam ad exquisitiorem cantus gregoriani et musicae ecclesiasticae usum propagandum desideretur, quid denique agendum ut christianis populus, liturgico spiritu interius imbutus, ubi nondum assuevit, sacra communiter concinendo participet: qui vero disputationum vestrarum cursus fuerit atque exitus, a te, dilecte fili Noster, perlibenter audiemus. Ceterum si in Guidonis scriptis de vitioso, qui tum erat, psallendi concinendique more plus semel querelae moventur, putamus, in hac saeculari faustitate rectius eius memoriam celebrari non posse, quam si illa, quae Guidoni fuerat in votis, psalmodiae cantusque emendatio et urgeatur acrius et ad effectum optatissimum properet. – Laboribus interea huius quarti

decimi conventus vestri bene precamur; eiusdem autem successum adiuvet apostolica benedictio, quam, caelestium luminum donorumque conciliatricem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte fili Noster, et sodalibus Caecilianae Consociationis Italicae universis peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVII mensis Aprilis anno MDCCCCXXVIII, Pontificatus Nostri septimo.

PIUS PP. XI.

Sacra Congregazione del Concilio.

Al Vescovo di Civita Castellana, circa la registrazione degli atti civili compiuti in altra parrocchia da quella del domicilio.

Lettera. – *Ill.mo e R.mo Monsignore.* — Sono stati presi in esame i quesiti rivolti a questa S. C. dal Vicario parroco della Cattedrale di Civ. Castellana i quali sono espressi nei seguenti termini:

1° « Chi deve estendere l'atto di battesimo nel caso che venga battezzato in Cattedrale un bambino di altra Parrocchia: il Vicario-Parroco della Cattedrale stessa, ovvero il Parroco di domicilio del battezzato? »

2° « Se il primo, che valore ed estensione hanno le parole del Canone 778 « certiorem reddat ? »

Considerate bene le parole del citato canone sembra evidente che esso suppone essere il parroco battezzante colui che deve stendere l'atto, con l'obbligo di dare al parroco del domicilio una *semplice notizia* dell'avvenuto battesimo.

Con sensi di sincera stima mi professo

Della S. V.

Roma, li 31 gennaio 1927.

D.mo

f. ✠ Giulio, vesc. tit. di Lampsaco, *segretario.*

L. ✠ S.

F. Can. Pascucci, *relatore.*

ANNOTAZIONE

Non occorre rilevare l'importanza pratica di questa risposta, accresciuta anche dal fatto che la cattedrale di Civita-Castellana ha il diritto *cumulativo* del fonte in concorso con tutte le altre parrocchie della città: ogni volta, quindi, che viene portato pel battesimo un neonato in cattedrale, anche se di altra parrocchia, la registrazione non spetta al parroco

proprio, ma al parroco della cattedrale, con l'obbligo di dare una *semplice notizia* del battesimo avvenuto al parroco proprio: il quale annoterà semplicemente nel libro dei battesimi, che il giorno *x* è stato battezzato in catterale il tale de' tali, di questa cura, sicchè tutte le altre annotazioni prescritte dal diritto (cresima, matrimonio etc.) debbono farsi, nel caso, nel libro delle cattedrale, il cui vicario-curato solo potrà fare gli estratti e percepire gli emolumenti relativi. Certo può scorgersi in ciò una diminuzione dei diritti del parroco proprio; ma evidenti ragioni di ordine pubblico, invalsi anche nella pratica amministrativa civile, in forza del principio *locus regit actum*, e il parallelismo con altri luoghi del Codice, p. es. 1103 (matrimonio) 1238 (decesso: nota la parola *minister*) l'hanno imposta.

II.

Circa il diritto di funerare e associare, chi deve esser tumulato sotto altra parrocchia, da cui sia comodo accesso al cimitero. [*A. A. S.* XX, 142].

Apuana. – *Funerum*, 12 novembre 1927. — Il cimitero comunale di Pontremoli è situato nel territorio della parrocchia cattedrale, e si considera proprio delle cinque parrocchie di città. Ma *da tempo immemorabile*, anche il parroco della parrocchia suburbana della SS. Annunziata, che pure ha il proprio cimitero, suole seppellirvi quei suoi parrocchiani che ne esprimano il desiderio, o che vi abbiano il sepolcro dei loro congiunti, o di cui gli eredi curino il trasporto ivi: solo che, mentre nei primi due casi entra nel cimitero comunale come se fosse nel suo, nel terzo, quando cioè sono i parenti che così vogliono, associa il cadavere fino al confine della parrocchia cattedrale, ove cede al prevosto. Di ciò non è contento il nuovo prevosto che vorrebbe il medesimo anche negli altri due casi, e anzi, considerando che il trasporto del cadavere al cimitero è sufficientemente facile (can. 1218, 1231, § 1) vorrebbe senz'altro andare a rilevarlo nella parrocchia dell'Annunziata ogni volta che deve seppellirsi nel *suo* cimitero di Pontremoli. Ne è nata una vertenza, che il Vescovo opportunamente ha deferito alla S. C. del Concilio, in cui è stata trattata sotto i seguenti dubbi:

« I. – An parocho SS.mae Annunciatae ius exclusivum competat seupulturae ecclesiasticae sui paroeciani qui sepulchrum habeat in municipali coemeterio in casu? »

« II. – An idem exclusivum ius eidem parocho competat si suus paroecianus tumulationem ibidem elegerit in casu? ».

La decisione, confermata dal S. Padre nell'udienza del 20 novembre 1927, fu sfavorevole al prevosto parroco e propizia al parroco della SS. Annunziata, in quantochè all'uno e all'altro dubbio fu risposto « Affirmative ad utrumque » che cioè nei *duc* casi (sepolcro precsi-

stente nel cimitero, e elezione di sepoltura da parte del defunto) il diritto di associare, spetta, se l'accesso è comodo, al parroco proprio.

Giova dunque rilevare che già dalla formulazione dei dubbi, fatta di ufficio, venne escluso il caso della elezione di sepoltura fatta dagli *eredi* e non dal defunto: poichè com'è chiaro dal can. 1226, questa senza mandato del *de cuius* non ha alcun effetto giuridico. Nella discussione tutto questo terzo caso *silentio obtegitur*, ed è un silenzio economico assai espressivo, in considerazione delle gravi parole che sarebbero occorse per trattarne.

Le ragioni poi che reggono la risposta, sono esposte nella *synopsis disceptationis*, che accompagna la risoluzione. Crediamo bene riassumerle e presentarle così:

1° anzitutto il carattere *laico* del cimitero: esso non fu eretto dall'autorità ecclesiastica, non è stato benedetto ritualmente, vi si seppelliscono in spreto alle leggi canoniche, acattolici ecc.: sicchè le *singole fosse* dei cattolici vengono benedette. Tutte le disposizioni canoniche circa i cimiteri, specie quelle invocate, dei can. 1228, 1229, 1231 non possono pertanto invocarsi senz'altro per tali cimiteri.

2° Dato e non concesso che nel caso possa valere quanto si stabilisce dei cimiteri canonici, neppure così risulterebbe il diritto del parroco della cattedrale a ingerirsi nella tumulazione, e molto meno nei funeri di quei parrocchiani *altrui*, che ivi canonicamente dovessero seppellirsi. Se ben si considera si vedrà, che, sempre nella fatta ipotesi, la differenza si ridurrebbe a ciò che il parroco della cattedrale potrebbe considerare il cimitero come *suo* (non però esclusivo, ma *comune* a tutti i parroci *della città*, che se ne servono come loro), mentre il parroco dell'Annunziata, avendo già il suo, dovrebbe considerarlo come *altrui*. Ma questa differenza non ha effetto canonico, quando il *suus* paroecianus ha *diritto* a esser tumulato in quel cimitero: e ciò avviene precisamente: *a*) nel caso del can. 1229: « Se alcuno avendo il sepolcro degli antenati in qualche cimitero, morirà senza aver eletta altrove la sepoltura, *ivi* (cioè così a *quel* cimitero, anche se visse domiciliato, o morì, altrove) dovrà seppellirsi, se vi si possa portare comodamente »; *b*) nel caso del can. 1223: « È lecito a chiunque eleggersi (altrove che nella parrocchia di domicilio)... il cimitero ove voglia esser sepolto ». In tali casi non si contesta certo il diritto del parroco *proprio* di fare il funere del parrocchiano morto nella di lui *propria* parrocchia. (Veramente sembra che il prevosto–parroco di P. lo contesti: ma confonde il *suus* paroecianus col *suum* (*sic*, perchè non è suo) coemeterium). Il can. 1230, § 1 parla abbastanza chiaro. Ed è pure chiaro il can. 1231, § 2, che *obbliga* il parroco che ha fatto le esequie ad associare il cadavere *ad locum sepulturae*, senza distinguere se sia in cimitero proprio o alieno: anzi il can. 1232, § 2, suona proprio

così: « Se il cadavere debba esser tumulato in un cimitero *al quale non possa comodamente venir portato*, chi ha fatto il funere (parroco o rettore), non può arrogarsi il diritto di associarlo *oltre il confine* della città o paese »: dunque, a contrario, come nel caso, se vi ha invece il *commodum iter*, anche al cimitero materialmente sito in altra parrocchia, chi ha fatto il funere, può arrogarsi questo diritto, pur se debba uscire dalla città o luogo. La conclusione ci sembra ineluttabile.

3° Ma il buon prevosto-parroco di P. si appella al can. 1230, § 7 fin. almeno pel caso in cui non vi sia elezione di sepoltura: « Se il cadavere *vien mandato* a un luogo dove il defunto non ha propria parrocchia, nè vi ha eletta la chiesa funerante, il diritto di levare il cadavere, di far l'esequie, se necessarie, e di associare il cadavere alla sepoltura spetta alla cattedrale se vi sia nel luogo; altrimenti alla chiesa della parrocchia nel cui territorio trovasi il cimitero, se altro non dispongano la consuetudine o i sinodi diocesani ». Lasciamo quest'ultima clausola (che però nel caso opererebbe, poichè *ab immemorabili*, come s'è visto nella fatti specie, il parroco della ss. Annunziata è venuto nel cimitero comunale di P. a seppellire chi di diritto); la stessa sostanza del canone è contro chi lo invoca. Qui si tratta infatti di una norma suppletiva, da adoprarsi solo quando, dopo applicate tutte le altre norme canoniche, non si trova ancora chi debba *funerare* nel caso: p. es. se un cadavere ignoto viene rigettato dalle onde del mare nella spiaggia, oppure vien trasportato per ferrovia in un luogo contemplato da quel canone (si noti bene la parola « mittatur » – viene mandato, spedito...). Qui invece si ha già sicurissima la citata norma del can. 1230, § 1, rinforzata mirabilmente dal can. 1217: « nel dubbio sul diritto di un'altra chiesa, deve sempre prevalere il diritto della propria chiesa parrocchiale ».

4° Ne vale neppure opporre il diritto *acquisito* dal fatto che il defunto ha già la sepoltura o l'ha scelta per sè nella *mia* parrocchia, pure appartenendo alla *tua:* poichè, anche ammesso (e non è da ammettersi) che il cimitero sia *mio*, non consegue che tu non possa venire a seppellirvi un *tuo* parrocchiano: tanto meno consegue che *io* possa venire nella tua parrocchia a funerare un tuo parrocchiano. Il Codice distingue sempre i due diritti, anche nell'elezione: dall'elezione di sepoltura, non consegue l'elezione di chiesa funerante, *nè viceversa:* veggasi il can. 1223: « A tutti è lecito eleggersi la chiesa del proprio funere, o il cimitero ove debba esser sepolto » e così nel can. 1224, can. 1226 etc. (1):

(1) Qui si tocca la questione dell'*Ubi tumulus ibi funus*, che oggi si vorrebbe convertire nell'*Ubi funus ibi tumulus*. La presente risoluzione evita di entrarvi e dall'insistere che fa sulla distinzione sembra suggerire che *nel presente diritto* nè l'una nè l'altra illazione sia permessa. Certamente però dei due elementi *tumulus* e *funus*, il più evidente è il *tumulus:* si potrà discutere dove debba funerarsi,

può benissimo eleggere l'una o l'altra nella *mia* chiesa; ma anche in tal caso non segue che io possa venire nella tua parrocchia a fare il funerale, solo potrò venire a levarlo per funerare nella mia (can. 1232, § 1). Ove invece sia eletto il solo cimitero di sepoltura, subentra il can. 1232, § 2, che, come s'è visto, attribuisce al parroco della chiesa funerante il diritto di associarlo anche se debba entrare in altra parrocchia, città e paese, qualora si abbia il « commodum iter » e secondo la norma del can. 1218.

5° Finalmente si esamina la futile obbiezione apparentemente opposta dal can. 1229: « Se è eletta la sepoltura in un cimitero diverso dal cimitero della parrocchi propria del defunto, il cadavere si seppellisca in quello, *purchè nulla osti da parte di coloro dai quali il cimitero dipende* ». « Ma il *mio* cimitero, sembra che obbietti il prevosto–parroco, *dipende da me*, dunque posso mettere il mio *veto* ». A che effetto ? rispondiamo. All'effetto di proibire che si faccia la sepoltura in quel luogo ? - Certo no: ma posso concederla a condizione che la sepoltura la faccia io. – Bene, vi è però l'errore fondamentale, che il cimitero non è *tuo*, non *dipende* da te, nè quella clausola ti riguarda menomamente. Provati ad affacciare le tue pretese, dopo che l'*autorità municipale* ha dato il *nulla osta* per la sepoltura, e riscosso il diritto relativo, e lo vedrai ! In forma più giuridica dichiara la s. Congregazione quel che a tutti è ovvio: « hac clausula nullo modo asseritur ius aliquod vetandi seu interveniendi ex parte parochi ecclesiae in cuius territorio coemeterium situm est: multo minus eadem adimitur proprio parocho ius funerandi in casu ». E la esegesi del can. ben lo dimostra. Si trattava di una disposizione imperativa: « cadaver in illo sepeliatur »; è chiaro che ad esso persone ecclesiastiche non possono fare ostacolo; ma l'ostacolo può nascere da altri contro i quali non giova entrare in discussione: e la circonlocuzione « ex parte eorum a quibus coemeterium pendet », mentre si sarebbe potuto nominarli assai bene, dimostra che neppure il legislatore vuole entrarci. In tal caso il parroco vien rilevato dal mandato imperativo, « ibi sepeliatur », essendo infine terzo fra i due litiganti.

E con ciò ci sembra aver detto quanto basta a illustrare il buon diritto di questa benvenuta risoluzione, che taglierà corto a infinite dispute circa il *mio* e il *tuo* a proposito di cimiteri.

non si può discutere ove debba tumularsi. Press'a poco diremmo come i Romani: « Mater (tumulus) semper certa est; pater (funus) quem nuptiae demonstrant »: voler dunque determinare l'elemento di fatto con un elemento di diritto è un non senso: pertanto, sotto questo rispetto « antiqua probamus ».

Ma di ciò a suo tempo.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si dichiara S. Girolamo Emiliani Patrono e Protettore degli orfanelli e della gioventù derelitta. [*A. A. S.*, XX, 147].

Ordinis CC. RR. a Somascha. – Quarto a condita Somaschae Congregatione recurrente saeculo, orphanorum numero ob recentes publicas exortas calamitates fere ubique gentium maximopore aucto, ut caeleste praesidium illis pueris puellisque parentibus orbatis et rebus omnibus indigentibus praesto sit, Praepositus generalis Ordinis Clericorum Regularium a Somascha, collecta undique vota quamplurimorum Antistitum humillime Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XI obtulit simulque supplicavit, ut Sanctus Hieronymus Aemiliani, qui primus pro colligendis orphanis instituta construxit, et protector et pater orphanorum iam in ipsa liturgica prece vocatur, suprema Sua auctoritate orphanorum Patronus universalis et Adiutor constituatur. Sanctitas porro Sua, referente subscripto Sacrae Rituum Congregationis Secretario, oblata vota peramenter excipiens, Sanctum Hieronymum Aemiliani orphanorum et derelictae iuventae Patronum universalem eligere ac declarare benigne dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 14 Martii 1928.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

II.

Si dichiara S. Teresa del Bambin Gesù Patrona (*egualmente principale con S. Francesco Saverio*) *delle missioni in tutta la terra* [*A. A. S.*, XX, 148].

Dioecesium et Vicariatuum Apostolicorum in Missionibus. — Quam laeto animi sensu fideles universi canonizationem Sanctae Teresiae a Iesu Infante exceperint, divulgata per orbem devotio manifeste demonstrat, cum vel apud ipsas infidelium dissitas regiones Carmelitis Virgo promissum rosarum imbrem e caelo dimittere non praetermiserit. Qua de causa, innumeri Sacrorum Antistites maiores percipi posse fructus in dominica vinea persenserunt, si Sancta Teresia a Iesu Infante, quae maximo flagrabat ardore et zelo dilatandae fidei, cuiusque miraculosos in paganis plagis effectus omnes norunt, caelestis Patrona omnium Missionariorum, in quibusvis Missionibus laborantium decla-

retur; et ideo Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XI collectas undique preces humillime obtulerunt ut communibus votis suprema Apostolica sanctio accederet. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Domino Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, postulationibus Antistitum ingenti numero oblatis benignissime obsecundans, declarare dignata est Sanctam Teresiam ab Infante Iesu, peculiarem Missionariorum omnium, sive virorum, sive mulierum, necnon Missionum in toto orbe exsistentium Patronam aeque principalem cum S. Francisco Xaverio, cum omnibus iuribus et privilegiis liturgicis quae huic titulo conveniunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 Decembris 1927.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Angelus Mariani, *Secretarius.*

Varianti nell'ufficio (1). – La SESTA LEZIONE termina così: «Quam Pius Undécimus, Póntifex Máximus, Beátis Virginibus adscriptam, et biennio post, jubiláeo máximo recurrénte, inter Sanctas relátam, peculiárem ómnium Missiónum Patrónam constítuit ac declarávit».

Il TERZO NOTTURNO ha le seguenti lezioni proprie:

Léctio sancti Evangélii secundum Matthéeum. *Cap. 18, 1-4.* – In illo témpore accessérunt discipuli ad Jesum, dicéntes: Quis putas major est in regno caelórum? Et réliqua.

Homilía S. Leónis Papae. *Sermo 37, in Epiph. solemn. 7, cap. 3.* – Tota, dilectíssimi, christiánae sapiéntiae disciplína, non in abundántia verbi, non in astútia disputándi, neque in appetítu laudis et glóriae, sed in vera et voluntária humilitáte consístit, quam Dóminus Jesus Christus ab útero Matris usque ad supplícium Crucis pro omni fortitúdine et élegit et dócuit. Nam, cum discípuli ejus inter se, ut ait Evangelista, disquírerent quis éorum major esset in regno caelórum vocávit párvulum, et státuit eum in médio eórum, et dixit: Amen, dico vobis, nisi convérsi fuéritis et efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in regnum caélórum. Quicúmque ergo humiliáverit se sicut puer iste, hic major erit in regno caelórum. Amat Christis infántiam, quam primum et ánimo suscépit et córpore. Amat Christus infántiam, humi-

(1) Per risparmiare spazio d'ora in poi ometteremo il testo di questi uffici nuovi, che gli associati possono e sogliono procurarsi separatamente. Avendo però già pubblicato quello di S. Teresa del B. G., ci siamo veduti in obbligo di dare anche queste variazioni; o insieme, poichè fra breve (cioè 3 mesi dopo la data del fascicolo che lo pubblica, 4 maggio) sarà obbligatorio quello di S. Giov. B. Vianney, diamo pur questo, anche come doveroso ossequio verso un sì perfetto modello del vasto e benemerito clero curato.

litátis magistram, innocéntiae régulam, mansuetúdinis formam. Amat Christus infántiam, ad quam majórum dírigit mores, ad quam senum redúcit aetátes; et eos ad suum inclinat exémplum, quos ad regnum sublimat aetérnum.

Lectio VIII. — Ut autem plene valeámus agnóscere quómodo apprehéndi possit tam mira convérsio et in puerilem gradum qua nobis mutatióne redeúndum sit, dóceat nos beátus Paulus et dicat: Nolíte pueri éffici sénsibus, sed malítia párvuli estóte. Non ergo ad lúdicra infántiae et imperfécta nobis primórdia reverténdum est, sed áliquid, quod etiam graves annos déceat, inde suméndum, ut velox sit commotiónum tránsitus, citus ad pacem recúrsus: nulla sit memória offensiónis, nulla cupíditas dignitátis; amor sóciae communiónis, aequálitas naturális. Magnum enim bonum est nocére non nosse et maligna non sápere; quia inférre ac referre iniúriam, mundi hujus prudéntia est; némini autem malum pro malo réddere, christiánae est aequanimitátis infántia.

Lectio IX. — Ad hanc vos, dilectíssimi similitúdinem parvulórum mystérium hodiérnae festivitátis invítat; ed hanc vobis humilitátis formam adorátus a Magis puer Salvátor insínuat: qui, ut imitatóribus suis quid glóriae paráret, osténderet, ortus sui témpore éditos martyrio consecrávit: ut in Béthlehem, ubi Christus natus est, géniti, per communiónem aetátis consórtes fíerent passiónis. Amétur ígitus humílitas, et omnis a fidélibus vitétur elátio. Alter álterum sibi praéferat, et nemo quod suum est quaerat, sed quod altérius; ut, cum in ómnibus abundáverit afféctus benevoléntiae, in nullo virus inveniátur invidiae: quóniam qui se exáltat humiliábitur, et qui se humíliat exaltábitur, eodem ipso testánte Jesu Christo Dómino nostro, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus in saécula saeculórum. Amen.

Te Deum laudámus.

Pro festo commemorato legenda juxta Rubricas Lectio IX. — Terésia a Jesu Infánte, Alensónii in Gallia, ex honéstis piísque paréntibus orta est. Quinto aetátis anno, matre amíssa, Dei providéntiae se totam commísit sub vigilántia amantíssimi patris et sorórum natu majórum: quibus magístris, ad curréndam perfectiónis viam ut gigas exsultávit. Novénnis virgínibus ex Ordine sancti Benedícti Lexóviis excolénda tráditur. Décimo aetátis anno, arcáno et gravi morbo diu cruciáta, ope Dóminae nostrae a Victória, divínitus fuit liberáta. Angélico fervóre repléta, ad sacrum convívium accédens, insatiábilem hujus cibi famem hauríre visa est. Carmelitárum Excalceatórum Ordinem íngredi cúpiens, ob aetátis defféctum, multas ad religiósam vitam amplecténdam nacta est difficultátes, quibus fórtiter superátis, Lexoviénsem Carmélum, quindecim

annos nata, felíciter ingréssa est: ibíque erga Deum et próximum exímia caritáte flagrávit. Spirituálem infántiae viam, secúndum Evangélii doctrínam, secúta, álios, speciátim novítias, eámdem edócuit. Patiéndi desidério inflammáta, duobus ante óbitum annis Dei miseréntis amóri se víctimam óbtulit. Víginti quátuor annos nata, die trigésima Septémbris, anno millésimo octingentésimo nonagésimo séptimo, ad Sponsum evolávit. Quam Pius Undécimus, Póntifex Máximus, Beátis Virgínibus adscríptam, et biénnio post, jubilaéo máximo recurrénte, solémniter inter Sanctas relátam, peculiárem ómnium Missiónum Patrónam constítuit atque declarávit.

Vespere de sequenti. Commemoratio praecedentis.

Elogium Martyrologio Romano inserendum. *Die 30 Septembris* (*tertio loco*). – Lexóvii, in Gállia, Sanctae Terésiae a Jesu Infánte, ex Ordine Carmelitárum Excalceatórum; quam vitae innocéntia et simplicitáte claríssimam, Pius Undécimus, Póntifex Máximus, Sanctárum Virginum albo adscrípsit, peculiárem ómnium Missiónum Patrónam declarávit, eiusque festum quinto nonas Octobris recoléndum esse decrévit.

Die 3 *Octobris* (*primo loco*). — Sanctae Terésiae a Jesu Infánte, Vírginis, ex Ordine Carmelitárum Excalceatórum, peculiáris ómnium Missiónum Patrónae, cuius dies natális pridie kaléndas Octóbris recensétur.

Messa propria – *Introitus, Cant. 4, 8-9.* — Veni de Líbano, sponsa mea, veni de Líbano, veni; vulnerásti cor meum, soror mea sponsa, vulnerásti cor meum. *Ps.* 112, 1, Laudáte, púeri, Dóminum: laudáte nomen Dómini. Glória Patri.

Oratio. — Domine, qui dixísti: Nisi efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in regnum caelórum: da nobis, quáesumus; ita sanctae Terésiae Vírginis in humilitáte et simplicitáte cordis vestígia sectári, ut praemia consequámur aetérna: Qui vivis.

Léctio Isaíae Prophétae. – *Isai., 66, 12-14.* — Haec dicit Dóminus: Ecce ego declinábo super eam quasi fluvium pacis, et quasi torréntem inundántem glóriam géntium, quam sugétis: ad úbera portabimini, et super génua blandientur vobis. Quómodo si cui mater blandiátur, ita ego consolábor vos, et in Jerusalem consolabímini. Vidébitis, et gaudébit cor vestrum, et ossa vestra quasi herba germinábunt, et cognoscétur manus Dómini servis ejus.

Graduale, Matth. 11, 25, Confíteor tibi, Pater, Dómine caeli et terrae, quia abscondísti haec a sapiéntibus et prudéntibus, et revelásti ea párvulis. ℣. *Ps.* 70, 5, Dómine, spes mea a juventúte mea.

Allelúja, allelúja, *Eccli.* 39, 17-19, Quasi rosa plantáta super rivos aquárum fructificáte: quasi Libanus odórem suavitátis habéte: floréte, flores, quasi lilíum, et date odórem, et frondéte in grátiam, et collaudáte cánticum, et benedícite Dóminum in opéribus suis. Allelúja.

Post Septuagesimam, omissis Allelúja *et versu sequenti, dicitur:*

Tractus Cant., 2, 11-12, Jam hiems tránsiit, imber ábiit, et recéssit. ℣. Flores apparuérunt in terra nostra, tempus putatiónis advénit: vox túrturis audita est in terra nostra. V. *Jer. 31, 3* In caritáte perpétua diléxi te: ídeo attráxi te, míserans tui.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et eius loco dicitur:

Allelúja, allelúja. ℣. *Eccli. 39, 17-19,* Quasi rosa plantáta super rivos aquárum fructificáte: quasi Líbanus odórem suavitátis habéte: floréte flores, quasi lilíum et date odórem, et frondéte in grátiam, et collaudáte cánticum, et benedícite Dóminum in opéribus suis. Allelúja. ℣. *Ps. 33 9; 99, 5,* Gustáte, et vidéte quóniam suávis est Dóminus: in aetérnum misericórdia ejus. Allelúja.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum. *Matth. 11-14.* In illo témpore: Accessérunt discípuli ad Jesum, dicéntes: Quis, putas, major est in regno caelórum ? Et ádvocans Jesus párvulum, státuit eum in médio eórum, et dixit: Amen dico vobis, nisi convérsi fuéritis, et efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in regnum caelórum. Quicúmque ergo humiliáverit se sicut párvulus iste, hic est major in regno caelórum.

Offertorium Luc. 1, 46-48 et 49, Magníficat ánima mea Dóminum: et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo: quia respéxit humilitátem ancíllae suae: fecit mihi magna qui potens est.

Secreta. — Sacrifícium nostrum tibi, Dómine, quaésumus, sanctae Terésia Vírginis tuæ precátio sancta concíliet: ut in cujus honóre solémniter exhibétur, ejus méritis efficiátur accéptum. Per Dóminum nostrum.

Communio. Deut. 32, 10-12, Circumdúxit eam, et dócuit: et custodívit quasi pupíllam óculi sui. Sicut áquila expándit alas suas, et assúmpsit eam, atque portávit in húmeris suis. Dóminus solus dux ejus fuit.

Postcommunio. — Illo nos, Dómine, amóris igne caeléste mystérium inflámmet: quo sancta Terésia Virgo tua se tibi pro homínibus caritátis victimam devóvit. Per Dóminum nostrum.

Ufficio e Messa del Santo Parroco di Ars:

Die 9 Augusti; Beati Joannis Mariae Vianney, Confessoris Duplex (m. t. v.).

In I Vesperis. – *Oratio.* — Omnípotens et miséricors Deus, qui sanctum Joánnem Maríam pastoráli stúdio et jugi oratiónis ac

poeniténtiae ardóre mirábilem effecísti: da, quáesumus, ut ejus exémplo et intercessióne, ánimas fratrum lucrári Christo, et cum eis aetérnam glóriam cónsequi valeámus. Per eumdem Dóminum.

In II Nocturno: *Lectio IV.* — Joánnes María Vianney, in pago Dardilly, Dioecésis Lugdunénsis piis rurículis ortus, ab infántia plura dedit sanctitátis indícia. Cum octénnis oves custodíret, modo puérulos, ad imáginem Deíparae genufléxos, Rosárium verbo et exémplo edocére, modo soróri vel álteri commísso grege, secretiórem locum pétere solébat, quo expedítior ante simulácrum Vírginis oratióni vacáret. Páuperum amantíssimus, eos turmátim in patris domum dedúcere et omnímodo adjuváre in delíciis habébat. Lítteris imbuéndus, párocho vici Ecully tráditus est; sed ut erat tardióris ingénii, in stúdiis fere insuperábiles expértus est difficultátes. Jeiúnio et oratióne divínam opem implorávit, et facilitátem discéndi rogatúrus, túmulum Sancti Francísci Regis, stipem quáeritans, adívit. Theologíae currículo operóse confécto, satis idóneus invéntus est, qui sacris initiarétur.

Lectio V. — In pago Ecully, praeeúnte párocho, cujus vicárius renunciátus fúerat, potióres pastorális perfectiónis gradus totis víribus attíngere conténdit. Elápso triénnio, in vículum Ars, qui non ita multo post dioecési Bellicénsi adscríptus est, quasi Angelus de caelo fuit missus et omnino squaléntis ac desértae suae paróeciae fáciem florentíssime renovávit. In consciéntiis judicándis ac moderándis ad plúrimas horas quotídie assíduus, frequéntem Eucharistíae usum invéxit, pias sodalitátes instaurávit: mirum autem in modum téneram in Immaculátam Vírginem ánimis pietátem índidit. Ratus vero pastóris esse, flagítia concréditae plebis expiáre, nec oratiónibus, nec vigíliis, maceratiónibus et contínuis jejúniis parcébat. Tantam viri Dei virtútem cum Satan ferre non posset, eum vexatiónibus primum, dein apérto certámine adórtus est; sed atrocissimas afflictiones patiénter tolerábat Joánnes María.

Lectio VI. — Invitabátur sáepius a curiónibus vicínis ut, Missionariórum more, animárum salúti, qua concionándo, qua confessiónes excipiéndo consúleret et síngulis praesto semper erat. Stúdio glóriae Dei incénsus, effécit, ut pia Missiónum exercítia in ámplius centum paróeciis, constitúto perpétuo censu, instituerántur. Inter haec, Deo servum suum miráculis et charismátibus illustránte, orta est célebris illa peregrinátio, qua, per vicénnium centum fere míllia hóminum cujúsque órdinis et aetátis, quotánnis Ars conflúxerint non solum e Gálliae et Európae, sed etiam Américae díssitis provínciis. Labóribus pótius quam sénio consúmptus, praenuntiáto suae mortis die, in ósculo Dómini quiévit, die quarta Augústi, anno millésimo octingentésimo quinquagésimo nono, annos natus tres ac septuagínta. Quem multis clarum

miráculis, Pius décimus inter Beátos, Pius vero undécimus inter Sanctos caélites anno sacro adscrípsit, ejúsque festum ad univérsam Ecclésiam exténdit.

In III Nocturno. – *Lectiones de Communi primo loco. Pro festo commemorato legenda juxta Rubricas. Lectio IX.* — Joánnes María Vianney, in pago Dardilly Dioecésis Lugdunénsis, piis rurículis ortus, plura dedit sanctitátis indícia. Cum octénnis oves custodíret, puérulos ad imáginem Deíparae genufléxos, Rosárium, verbo et exémplo edocére solébat, et agris coléndis addíctus, de caeléstibus meditabátur. Páuperum amantíssimus, eos omnímodo adjuváre in delíciis hábuit. Ut erat tardióris ingénii, divína ope imploráta, ac theologíae cursu operóse confécto, dignus hábitus est qui sacris initiarétur. Párochus renuntiátus, omníno squaléntis ac desértae paróeciae fáciem florentíssime renovávit. In consciéntiis judicándis ac moderándis quotidie assíduus, atrocíssimas Sátanae vexatiónes patiénter tolerávit. Pia Missiónum exercítia in ámplius centum paróeciis instítuit. Cum autem humíllime de se sentíret, sancto fidélium desidério, in suam paróeciam illum viséndi grátia étiam ex díssitis provínciis accurréntium, se subdúcere conabátur. Labóribus pótius quam sénio conféctus, praenuntiáto suae mortis die, in Dómino quiévit, die quarta Augústi anno millésimo octingentésimo quinquagésimo nono, annos natus tres ac septuagínta. Quem tot clarum miráculis Pius décimus inter Beátos, Pius undécimus inter Sanctos cáelites, anno sacro adscrípsit. Te Deum.

Vesperae de sequenti: commemoratio praecedentis.

Missa Os Justi *praeter orationem:* « Omnípotens et miséricors Deus » *ut in Officio.*

In Martyrologio Romano. – *Die 4 Augusti* (*secundo loco*). — In vico Ars, dioecésis Bellicénsis in Gállia, sancti Joánnis Baptístae Maríae Vianney, Presbyteri et Confessóris, in parochiáli múnere obeundo insígnis, quem Pius Papa Undécimus in Sanctórum númerum rétulit ejusque festum quinto Idus mensis huius agéndum esse constítuit.

Die 9 Augusti (*secundo loco*). – Sancti Joánnis Baptístae Maríae Vianney, Presbyteri et Confessóris, cujus dies natális prídie nonas Augústi recensétur.

Sacra Congregazione dei Seminarii e delle Università degli Studi.

Circa la laurea in diritto canonico pei laici [*A. S. S.*, XX, 157].

Dichiarazione. – Quaesitum est a Sacra Congregatione de Seminariis et Studiorum Universitatibus: « Utrum, – habita ratione prae-

scriptionis in Encylica *Pascendi* contentae et declarationis ab eadem Sacra Congregatione redditae die XXIX Aprilis, anno MDCCCCXXVII, – laici, qui statum curriculum in scholastica philosophia antea non elaboraverint, admitti possint ad studium iuris canonici, ut valide lauream consequantur? »

Re delata Ss.mo D. N. Pio Pp. XI a R. P. D. eiusdem Sacrae Congregationis Secretario in audientia diei XXIX elapsi mensis Martii, Ss.mus, adiunctis omnibus perpensis, respondere dignatus est:

Affirmative.

Romae, e Secretaria Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus, die 11 Aprilis MDCCCCXXVIII.

CAIETANUS Card. BISLETI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iacobus Sinibaldi, Ep. Tiberien.
Secretarius.

Vicariato di Roma.

Circa l'organico della Direzione generale dell'Associazione della Sacra Famiglia [*A. A. S.*, p. 159].

Decretum. – *Consociationis S. Familiae.* — Ad excitandum in christianis familiis pietatis studium erga Sacram Nazarethanam Familiam, in qua omnes homines absolutissimum domesticae societatis ommisque virtitus exemplar intueri possunt, fel. rec. Leo Pp. XIII, datis litteris in forma Brevis sub die 14 Iunii 1893, Consociationem sub invocatione S. Familiae, iam in variis Orbis partibus feliciter institutam, non solum laudavit, sed, opportunis datis legibus et spiritualibus bonis ex Ecclesiae thesauro concessis, promovere et augere curavit. Inter alia constituit ut Pia Consociatio Romae apud E.mum Vicarium in spiritualibus Generalem pro tempore Sanctitatis Suae centrum haberet, ita ut ipse E.mus Patronus, a R.mo Sacrorum Rituum Congregationis Secretario duobusque aliis ad arbitrium suum Praelatis, necnon et ab alio ex ecclesiasticis Secretarii munere fungente adiutus, Consociationem ubique terrarum dirigeret ad servandum spiritum et indolem propriam institutionis et ad Consociationem ipsam magis ac magis in dies propagandam. Res iuxta votum Pontificis feliciter cessit et Consociatio, in omnibus terrae partibus diffusa, uberes fructus in christianis familiis hucusque produxit. Nunc vero ut maiore studio et ordine res prosequi valeat, SS. D. N. Pius Papa XI in audientia diei 17 Martii ann. curr. statuere dignatus est ut, in posterum praeter R.mum S. Rituum Congr. Secretarium E.mo Patrono pro regimine Consociationis,

vice duorum Praelatorum, adstent Secretarius Vicariatus nostri et Camerarius pro tempore Collegii Parochorum Urbis: Procurator vero Generalis pro tempore Instituti Filiorum Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, cuius domus princeps est in civitate Barcinonensi, Secretarii munus gerat iuxta regulas ab E.mo Viro Lucido M. Parocchi Antecessore nostro, die 8 Ianuarii 1893 adprobatas. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Vicariatus, die 3 Aprilis 1928.

✠ Basilius Card. Vicarius

F. Can. Pascucci, *Secretarius.*

CONSULTAZIONI

Circa la interruzione del noviziato nel trasferimento ad altra casa (interpretazione del can. 556, § 4).

Nel *Monitore Ecclesiastico*, fascicolo di marzo del corrente anno (pagine 85-88), viene posta e risolta una questione che, dal lato teorico, può dirsi elegante, ed ha, praticamente, una importanza non trascurabile. Si tratta della interpretazione del § 4 del can. 556: « Si novitius a Superioribus in aliam novitiatus domum eiusdem religionis transferatur, novitiatus non interrumpitur ».

La questione può essere posta nei seguenti termini: il fatto materiale del trasferimento di un novizio ad un'altra casa di noviziato della stessa religione, quando avvenga per ordine dei Superiori, è compreso nell'ampiezza della legge generale enunciata nell'ultima parte del § 1 dello stesso canone: « Novitiatus interrumpitur.... si novitius.... extra domum, etsi reversurus, ultra triginta dies sive continuos sive non continuos permanserit *quacumque ex causa, etiam de Superiorum licentia?* » ossia, nel caso pratico, se il novizio per effettuare tale trasferimento fosse costretto a rimanere fuori della casa di noviziato oltre trenta giorni, il noviziato sarebbe interrotto? Il chiaro Autore dell'articolo, preoccupato di evitare la contraddizione da lui scorta fra le disposizioni dei due paragrafi, è indotto ad ammettere che il § 4 contenga una *eccezione* alla legge generale del § 1; e conchiude che il viaggio di trasferimento nel caso previsto non induce l'interruzione del noviziato canonico.

Non è la prima volta che si prospetta tale questione e la soluzione riferita non è nuova, benchè non sembri che tale questione abbia finora una letteratura esauriente. Concordano con la data soluzione: Ferreres (*Inst. can.* tom. I, n. 861), Creusen (*Religieux et Religieuses*, n. 161, 4), Schäfer (*De Religiosis*, n. 241), Vermeersch (*Epit.*, I, n. 660, 3 – ed. III), ecc. Opinano in senso contrario: Fanfani (*De jure Relig.*, n. 197, C) Goyeneche (in

Comment., V, pagg. 154-157, Prümmer (*Man.*, q. 210, 3 not. 57, ed. V), Coronata (*Indt.*, I, n. 583, g), ecc.

Mi sia lecito intervenire modestamente, proponendo una interpretazione finora non bene considerata; la quale si ricaverà:

I. dalle fonti del can. 556;

II. dalla applicazione delle norme canoniche per l'interpretazione dottrinale;

III. dall'esame delle sentenze contrarie.

I.

L'esegesi dei canoni del Codice deve necessariamente esordire con lo studio delle fonti in ordine alla applicazione del can. 6, e particolarmente dei nn. 2°, 3° e 4°. È dunque da vedere, se e in quale misura i due §§ 1 e 4 del can. 556, derivano dal diritto antico. Del § 1 basterà, per il caso nostro, considerare l'ultima parte già sopra riportata, essendo la sola che interessi in confronto del § 4. Dallo studio delle fonti emergerà la notevole evoluzione del diritto in materia.

1. Dopo il Tridentino (sess. XXV, de Regul., c. XV), la giurisprudenza canonica si dimostrò assai rigida nel computo dell'anno di noviziato per ciò che riguarda la sua integrità e continuità « de momento ad momentum »; la quale continuità si riteneva senz'altro interrotta dall'uscita forzosa per dimissione e dall'uscita volontaria con animo di non ritornare. Essa però non era altrettanto rigida nel giudicare l'uscita temporanea per qualsivoglia causa, quando avvenisse con licenza dei Superiori. Reiffenstuel asseriva (tit. de Regul., n. 107): « Si novitius de licentia sui Praelati et cum habitu intra annum probationis exeat, et extra illud per aliquod tempus v. g. per duos, tres, quinque vel etiam sex menses ex negotii, vel sanitatis, vel peregrinandi, vel visendi parentes, vel se recreandi causa etc., moretur, non idcirco interrumpitur annus, sed potest eo expleto, novitius professionem emittere aeque, ac si toto anno fuisset in Monasterio, ita cum communi aliorum Miranda, tom. I, q. 22, a. 5 – Fagnanus loc. cit. n. 38; Tamburinus, de Iure Abbat., tom. 3, disp. 6, q. 7, n. 16; Navarrus, h. t. consil. 32 ». Egli appoggiava tale sentenza sulle ragioni seguenti: « Ratio est: tum quia Religiosus ubicumque de licentia et sub obedientia Superioris degit, in Monasterio degere fictione iuris censetur.... tum quia nullo iure cavetur, ut novitius toto probationis anno degat in Monasterio ».

Questa dottrina fu comunemente seguita sino verso la fine del secolo scorso. Il Bouix (De iure Regul., p. IV e V, I, 7°), dopo aver riportato Reiffenstuel, soggiunge: « Novitiatus non dicitur interruptus, si novitius extra claustra ex iusta causa et cum licentia Superioris absit, iuxta sententiam quam amplexa est Sacra Concilii Congregatio (Tom. IV Thesauri resol., in indice, p. 397, edit. Urbini 1740 ». E il Piat (Prael. Iuris Regul., t. I, q. 103, 2°): «Dictum est: sine licentia Superioris. Si enim Superior illi (novitio) facultatem dat vel causa infirmitatis curandae, vel pro negotiis Religionis, adeundi sive domum

paternam, sive hospitium, novitiatum non interrumpi pluries declaravit S. C., et docent auctores ».

Se non che, presso la S. C. dei VV. e RR. cominciò a prevalere una più rigida disciplina in materia. Il Laurentius (Inst. Iur. Eccl. n. 982, 2, in not.), riferita la sentenza fino allora in vigore, soggiungeva: « In recentioribus autem constitutionibus S. Sedes hac in re severiorem non raro disciplinam exigit. Omnis enim commoratio etiam unius integri diei extra domum novitiatus, licet ex iusta causa facta, sufficiens censetur interruptio, quae novam inchoationem postulet, nisi S. Sedes dispenset ». Di fatto la nominata S. C. aveva già deciso (16 nov. 1888, ad 21): « Addendum quod interrupto, etiamsi ob rationabiles causas, novitiatu, iterum a novitio novus annus incipiendus erit, nisi accedat dispensatio S. Sedis, secus professio nulla foret ». Il Battandier, che riferisce questa decisione ed altre dello stesso tenore, giustamente rileva (Guide canonique, n. 134, in nota): « Cette rigueur de la S. Congrégation a une raison dont on ne saurait méconnaître toute la gravité. Le religieux vivra de la formation prise en noviciat, et s'il passe en dehors du lieu de probation, même avec l'assentiment de ses Supérieurs, une partie notable de l'année, il est clair que sa formation s'en ressentira. D'autre part, permettre des interruptions minimes, sans sanction, serait ouvrir la porte aux interruptions plus longues, et on arriverait ainsi facilement à éluder les décisions de l'Eglise, qui ont voulu une année entière de noviciat ».

Ed eccoci al decreto *de novitiatus termino et interruptione*, emanato dalla S. C. dei Religiosi in data 3 maggio 1914 (A.A. S. vol VI, p. 229), mediante il quale veniva fissata la disciplina del noviziato circa il computo dell'anno prescritto e la sua interruzione, allo scopo di dirimere le gravi questioni pendenti e così togliere ogni motivo di ansietà, specialmente circa la validità della professione. Per il caso nostro basterà riferire due nn.: « 2. Novitiatus interrumpitur ita ut denuo incipiendus et perficiendus sit: *a*) si novitius a Superiore dimissus exierit; *b*) si absque Superioris licentia domum deseruerit; *c*) si ultra triginta dies, etiam cum licentia Superioris, extra novitiatus septa permanserit, licet sub Superioris obedientia, requiritur ad validitatem et satis est, dies hoc modo transactos supplere: at Superiores hanc licentiam nisi iusta et gravi de causa ne impertiant ». Questo decreto evidentemente costituisce la fonte immediata dei tre primi paragrafi del can. 556. *Il Monitore Ecclesiastico* (Vol. 26, pag. 65, *Annot.* al 4°, c) opportunamente commentava: « La licenza (del Superiore) non deve sorpassare mai i trenta giorni. Questo termine è già straordinariamente largo, e non è stato messo, a nostro credere, se non per comprendere anche i casi *estremi*, nei quali soli potrebbe concedersi tanto; è difatti evidente che con una tale intersecazione a mala pena si riesce a salvare la continuità morale (della materiale non si fa più questione) del noviziato, e ad evitare un danno irreparabile alla formazione del novizio. È dunque necessaria una causa estremamente grave a compensare tanta iattura, come lo mostra anche la proporzione con quello che è stabilito nel seguente articolo: « che i Superiori non concedano tale licenza senza grave e proporzionata (iusta) causa ».

2. Si deve ora ricercare la fonte del § 4. Fin dalla metà del secolo XVII il Pellizzari (*Man. Regul.*, tr. III, c. III, n. 21) si proponeva il seguente dubbio:

« an novitiatus factus partim in uno conventu et partim in alio de licentia Superiorum sit legitimus, adeoque sufficiat ad validam professionem ». E così rispondeva « Esse; et probatur tum quia si quid obstat, maxime est, quia sic interrumpitur annus probationis; at hoc est falsum; cum solum mutentur loca novitiatus, manente eodem novitiatu; tum quia novitiatus ordinatur ad probandum novitium; at aeque bene is probari potest in diversis locis, immo forte melius, cum in pluribus monasteriis plura possit experiri quam in uno tantum ».

Circa un secolo più tardi il Passerini (*De Hominum statibus*, t. III, q. 189, n. 132) riprendeva il dubbio e lo risolveva allo stesso modo, confortando la soluzione con una importante decisione della S. C.: « Hinc quoque specialis difficultas occurrens solvi potest; an scilicet stantibus novis decretis de non habendo novitiatu nisi in Conventibus deputatis, possit novitiatus de licentia Superiorum dimidiari, ut partim in uno, partim in alio ex Conventibus deputatis habeatur. Respondetur enim id fieri posse, et non per hoc novitiatum interrumpi. Bordon. cap. 4, *de prof.* q. 15. Tambur., tom. 3, d. 6, q.11, n. 21. Portell. v. *Novitius*, n. 50. Tum quia mutatis locis materialiter, perseverat idem novitiatus, cum novitius perseveret in habitu, et obedientia Superiorum. Tum quia novitius bene probatur, licet in diversis Conventibus, et hoc quoque experitur, quod non est multum leve, sed inter asperitates Religionis numerandum, nimirum, mutare habitationem ad nutum Superiorum. Tum quia hoc habetur declaratum per S. Congregationem Concilii » E riferisce integralmente la decisione, di cui egli stesso affermava di possedere una copia autentica (*Romana, Novitiatus*, 21 Iulii 1663). Basti qui riportare la parte che interessa al caso nostro: « Secundo. An novitiatus possit cum Superioris regularis licentia, et iusta causa fieri partim in uno Conventu ad Novitiatum designato, et partim in alio itidem designato. Die 21 Iulii 1663 Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Conc. Trid. Interpretum... Ad secundum respondit: Affirmative ».

Ferraris (*Prompta Bibliot.* v. *Novitiatus*, 4) riferisce la stessa decisione, confermando l'autenticità del documento con altra testimonianza: « Sic declarasse S. Congr. Concil., referunt Passerinus *de Statu homin.*, tom. 3, q. 189, et Matthaeus *Officialis Curiae quoad Novitios*, cap. 34 ». E questa rimase la sentenza comune anche fra i canonisti recenti (Cf. Piatus, l. c., t. I, q. 116 – P. Angelo C. S., *Man.* t. I, q. 93), fino alla compilazione del Codice che la formulò nel § 4 in discussione.

Confrontando questo paragrafo con la riferita decisione della S. C. del Concilio, risulta ben chiaro che il contenuto è essenzialmente il medesimo, benchè ne sia alquanto diversa la forma. Infatti al concetto di permanenza successiva in case diverse di noviziato con licenza del Superiore, fu sostituito il concetto di *traslazione* in altra casa di noviziato per ordine dei Superiori, e il concetto di validità fu subordinato a quello di *non interruzione*; modificazioni puramente formali, che appaiono suggerite ed imposte dalla connessione logica e dalla forma dell'intero canone. Che la riferita decisione sia la fonte di questo paragrafo è dimostrato dall'argomento negativo, che non si saprebbe designare altra fonte probabile nel diritto antico, e dal fatto positivo che ap-

punto quella decisione è annotata come fonte dall'E.mo Card. Gasparri (1). Non è chi non veda la forza apodittica di tale derivazione per la genuina interpretazione del testo proposto.

3. Non sarà inutile aggiungere un breve studio comparativo fra il decreto del 3 maggio 1914, la prima stesura del canone apparsa nello *Schema Codicis I. C.* del 1917, e il testo definitivamente approvato.

DECRETO	SCHEMA	CODICE
2. Novitiatus interrumpitur ita ut denuo incipiendus et perficiendus sit: *a*) si novitius a Superiore dimissus exierit; *b*) si absque Superioris licentia domum deseruerit; *c*) si ultra triginta dies, etiam cum licentia Superioris, extra novitiatus septa permanserit.	§ 1. Novitiatus interrumpitur, ita ut denuo incipiendus ac perficiendus, sit, si novitius, a superiore dimissus, e domo exierit aut domum absque illius licentia deseruerit.	§ 1. Novitiatus interrumpitur, ita ut denuo incipiendus ac perficiendus sit, si novitius, a Superiore dimissus, e domo exierit, aut domum sine illius licentia *non reversurus* deseruerit, aut extra domum, *etsi reversurus*, ultra triginta dies sive continuos sive non continuos permanserit *quacumque ex causa*, etiam de Superiorum licentia.
3. Si novitius infra triginta dies, etiam non continuos, cum Superiorum licentia, extra domus septa permanserit, licet sub Superiorum obedientia, requiritur ad validitatem et satis est, dies hoc modo transactos supplere: at Superiores hanc licentiam nisi iusta et gravi de causa ne impertiant.	§ 2. Si novitius ultra quindecim dies etiam non continuos cum superiorum licentia vel vi coactus extra domus septa permanserit sub superioris obedientia, requiritur ad validitatem et satis est dies hoc modo transactos supplere; si infra quindecim dies, supplementum non est ad validitatem necessarium; superiores autem hanc licentiam, nisi iusta et gravi de causa, ne impertiant.	§ 2. Si novitius ultra quindecim, sed non ultra triginta dies etiam non continuos de Superiorum licentia vel vi coactus extra septa permanserit sub Superioris obedientia, ad validitatem novitiatus necesse et satis est dies hoc modo transactos supplere; si non ultra quindecim dies, supplementum *potest a Superioribus praescribi*, sed non est ad validitatem necessarium.
	§ 3. Si novitius a Superioribus in aliam novitiatus domum transferatur, novitiatus non interrumpitur.	§ 3. Superiores licentiam manendi extra septa novitiatus, nisi iusta et gravi de causa, ne impertiant.
		§ 4. Si novitius a Superioribus in aliam novitiatus domum *eiusdem religionis* transferatur, novitiatus non interrumpitur.

(1) *Codex I. C.... Fontium annotatione... auctus... MCMXVIII*, dove però è da porre ad 2 anzichè ad 4. Nello Schema invece era citata come fonte S. C. C. *Lugdunen.*, 3 iun. 1702, che non mi fu possibile rinvenire.

Da tale raffronto emerge qualche opportuno rilievo.

1° Il comma *c*) del decreto, omesso nello Schema, fu riportato nel testo del Codice con l'aggiunta esplicativa « etsi reversurus » (in opposizione al « non reversurus » aggiunto precedentemente a chiarimento del « deseruerit »), e con l'altra più importante aggiunta che aggrava la disposizione originaria: « quacumque ex causa ».

2° Il § 2 del Codice (salvo l'aggiunta non importante: « potest a Superioribus praescribi ») riferisce integralmente lo Schema; nel quale però si temperava la disposizione anteriore del decreto, esigendo per la validità del noviziato il supplemento solo nel caso che la permanenza fuori del noviziato si fosse protratta oltre i quindici giorni.

3° Il § 3 del Codice riferisce, sotto un nuovo paragrafo, la disposizione finale del numero o § precedente sia del decreto che dello Schema.

4° Il § 4 del Codice riporta la legge comparsa nello Schema (e non nel decreto), con aggiuntavi la specificazione « eiusdem religionis », importante pure per l'interpretazione del testo.

5° Si rileva infine che lo spirito del Codice è di giusta severità nei confronti della legislazione anteriore, per quanto concerne la permanenza temporanea fuori della casa di noviziato. Infatti alla eccessiva larghezza dei canonisti era succeduta, come si è visto, la prassi estremamente rigida della S. C. dei VV. e RR., di fronte alla quale il decreto del 1914 rappresenta un ragionevole temperamento. Lo schema poi, abolendo il termine « ultra triginta dies » come causa d'interruzione, e sostituendovi l'obbligo del supplemento « ultra quindecim dies », avrebbe notevolmente allargata la disciplina in materia; ma nel testo definitivo questa fu richiamata al giusto rigore del decreto, con in più la clausola « quacumque ex causa », atta ad eliminare qualsivoglia pretesto di benigne interpretazioni. A questo *clima storico* deve riportarsi chi voglia rettamente interpretare il § 4 in discussione.

4. Dallo studio delle fonti promana una *prima conclusione* che basterebbe da sola a stabilire il vero senso del luogo discusso.

Il § 4 del can. 556 deriva dunque dalla decisione della S. C. del Concilio, la quale rimonta al 21 luglio 1663, quando cioè il concetto di tempo di permanenza fuori del noviziato, come causa d'interruzione o di sospensione, non si era ancora affacciato in diritto, giacchè tale concetto appare la prima volta formulato nel decreto del 3 marzo 1914. È quindi chiaro che la legge, almeno precedentemente al decreto, doveva avere un senso proprio, completo e affatto indipendente da quel concetto di tempo, in quanto riguarda la continuità del noviziato puramente sotto l'aspetto locale, secondo il significato ovvio dei termini nei quali la legge era espressa. Ora, in applicazione del can. 6, 2°: « Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate... sunt aestimandi », si deve conchiudere che anche il § 4 del can. 556 mantiene tale senso autonomo e indipendente da ciò che prescrivono gli altri paragrafi dello stesso canone; alla quale conclusione si dovrebbe egualmente pervenire nel caso di dubbio, per il disposto del can. 6, 4°: « In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum ». E in verità, non v'è ragione per credere che il senso della legge abbia subìto una mutazione: non per la formulazione diversa, la quale non

tocca la sostanza, e non per le relazioni con le nuove leggi basate sul concetto di tempo, le quali non impediscono affatto l'interpretazione conforme al senso originario, come dimostrerò appresso, esaminando più direttamente il § 4 in se stesso e nei rapporti col resto del canone.

II.

Istituendo tale esame, si rileva subito che il punto centrale della controversia sta precisamente nella pretesa contradizione fra questo § 4 e la clausola « quacumque ex causa » del § 1; ad evitare la quale contradizione si finse la ipotesi della eccezione. Bisognerà dunque ribattere anzitutto questa ipotesi, che non sembra potersi sostenere.

1. Per il noto principio che « correctio iuris odiosa est et omnino vitanda, quantum fieri potest », anche le eccezioni ossia derogazioni della legge sono odiose; ed è perciò che « leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi » (can. 19). Tanto meno dunque si potrà presumere l'esistenza di una eccezione, quando non sia espressamente autorizzata dal legislatore, o almeno solidamente dimostrata come necessaria ed implicita nella legge. Nel caso nostro non si avvera nè l'uno nè l'altro.

a) La supposta eccezione non appare in alcun modo autorizzata dal legislatore, facendo difetto sia nel § 1 che nel § 4 e altrove qualsiasi clausola derogatoria, che sarebbe stato facile aggiungere e si doveva aggiungere, secondo lo stile del Codice, se veramente si fosse voluta l'eccezione. Il legislatore non l'ha fatto: è quindi legittimo conchiudere che non abbia voluto farlo, giacchè supporre, ciò non ostante, l'eccezione, equivale ad attribuire al legislatore una omissione non meno grave della contradizione che si vorrebbe in tal modo evitare.

b) L'eccezione non è tale da doversi ammettere necessariamente, perchè il § 4 può bene intendersi in senso diverso, che non implichi nè opposizione alla legge generale formulata nel § 1, nè una derogazione parziale della legge stessa; ed è appunto il senso ovvio della decisione riferita sopra come fonte del § 4. Non essendovi quindi necessità alcuna di ammettere l'eccezione non si può e non si deve ammetterla.

c) Questa stessa conclusione s'imporrebbe nella supposizione di dubbio circa l'esistenza della eccezione, per il can. 23 che prescrive: « In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores (e anche il § 4 è in certo senso posteriore al § 1) ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri possit, conciliandae ». Or la conciliazione non sarà difficile, pur applicando le leggi ordinarie della interpretazione.

2. Mancando finora l'interpretazione autentica, si dovrà applicare il can. 18 che regola l'interpretazione dottrinale: « Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam ».

1° *In textu.* Le parole su cui poggia la forza della legge sono principalmente due: nella protasi: « si novitius *transferatur* », e nella tesi: « novitiatus *non interrumpitur* ». È dunque da vedere quale sia il significato proprio di bueste due parole nel testo presente.

Circa la parola « interrumpitur » non vi può essere dubbio: si sa bene che interruzione, applicata a noviziato, significa, nell'accezione comune e in quella del Codice, rottura della continuità prescritta dal can. 555, § 1,2°, il cui effetto è dal Codice stesso così descritto: « ita ut denuo (novitiatus) incipiendus ac perficiendus sit ». E giova notare che la parola, in se stessa considerata, astrae dalle cause che possono determinare l'interruzione, dovendosi intendere nello stesso senso sia che avvenga per discontinuità di tempo e di luogo (permanenza fuori del noviziato oltre 30 giorni) o solo per discontinuità di luogo (permanenza successiva in noviziati di religioni diverse). Nel caso presente il « non interrumpitur » vuol dire che il noviziato fatto nella prima casa, a tale scopo destinata, si congiunge formalmente (in ordine alla validità del noviziato e della professione) con quello fatto in altra o altre case parimenti ciò destinate, purchè tutte appartengano alla stessa religione.

Venendo all'esame dell'altra, parola, trovo nel dizionario del Forcellini, alla voce « transfero, questa spiegazione del resto intuitiva: « ex uno in alium locum fero, transporto, traduco, traiicio ». E questa è pure l'accezione ordinaria del Codice (Cfr. cc. 430, 719, 724, 2164, ecc.) Appare evidente che il concetto formale di questa parola altro non implica che l'idea di luogo, ossia essa importa due termini, il termine *a quo* e il termine *ad quem*, e il passaggio dall'uno all'altro termine per impulso esterno. La parola non dice nè più nè meno di questo. Ogni altra idea o circostanza, come quella del tempo richiesto per effettuare il passaggio, è affatto estranea e accidentale al concetto di traslazione; la quale può egualmente avverarsi in pochi minuti come in parecchi mesi ed anni. Ora, sostituire al concetto proprio e formale quella idea accessoria di tempo, restringendo arbitrariamente la legge come se fosse detto: – la permanenza fuori del noviziato oltre i 30 giorni per causa di trasferimento ecc. non interrompe il noviziato –; oppure aggiungere al concetto proprio e formale quella stessa idea estranea, estendendo la portata della legge a un caso accidentalmente connesso col fatto materiale della traslazione, come se si dicesse: – il trasferimento ad altra casa di noviziato, anche se importasse la permanenza fuori del noviziato oltre i 30 giorni, non interrompe, ecc. – tutto ciò sembra far violenza ai termini contro i sani principî della logica. Se qualche cosa può e deve sottintendersi, altro non sarà che questo: « la traslazione *come tale* non interrompe, ecc. », o per inserire la chiosa nello stesso canone « se un novizio è dai Superiori trasferito in altra casa di noviziato della stessa religione, il noviziato *per effetto della traslazione medesima* non rimane interrotto ». Il che corrisponde perfettamente al senso dell'antica decisione della S. C. del Concilio, sopra esaminata.

2° *In contextu*. Argomento dell'intero can. 556 è di stabilire quali siano le cause determinanti o no l'interruzione della continuità del noviziato, prescritta nel canone precedente: « per annum continuum... in domo novitiatus ». Sotto questo punto di vista esso considera le circostanze di luogo e di tempo, ma non sempre il tempo concorre col luogo a dar causa alla interruzione. Infatti:

§ 1 sono cause d'interruzione: l'uscita per dimissione o per volontario e definitivo abbandono (luogo), e la permanenza fuori della casa di noviziato per qualunque motivo oltre 30 giorni (luogo e tempo);

§ 2 non è causa d'interruzione ma solo di sospensione, con obbligo del supplemento, la permanenza fuori del noviziato oltre 15 giorni ma non oltre 30; se fino ai 15 giorni, non avvenendo nemmeno la sospensione, il supplemento resta ad arbitrio del Superiore (luogo e tempo);

§ 3 liceità di tale permanenza fuori del noviziato;

§ 4 la traslazione e permanenza successiva in diverse case di noviziato (luogo) non è causa d'interruzione, se le case appartengono alla stessa religione; è causa d'interruzione, se a religioni diverse.

Quest'ultima è una deduzione non espressa, ma chiaramente implicita e fondata nel testo. Come si vede, le parti di questo canone appaiono logicacamente disposte e fra loro connesse nella comune relazione di causalità in ordine alla interruzione ma ben distinte e indipendenti l'una dall'altra. Non è quindi ragionevole subordinare il § 4 agli altri, quasi fosse un'appendice o una eccezione del § 1 (nel quale caso doveva collocarsi in luogo più opportuno); mentre anch'esso contiene una legge per sè stante, la quale riguarda una possibile causa d'interruzione diversa da quelle finora considerate.

Così inteso, il § 4 non deroga a nessuna delle disposizioni precedenti. Ne viene di conseguenza che, pur nel caso di traslazione, il noviziato potrebbe essere eventualmente interrotto, non già per motivo della stessa traslazione, ma per una causa concomitante ed estrinseca, quando cioè il viaggio da un noviziato all'altro si protraesse oltre i 30 giorni. Resta pertanto nella sua integrità ed ampiezza assoluta la clausola « quacumque ex causa » del § 1.

3. Queste argomentazioni sembrano conclusive; voglio tuttavia concedere che rimanga ancora dubbia la interpretazione del luogo controverso per aver modo di trovare buona conferma nel rimanente del can. 18: « quae (verborum significatio) si dubia et obscura manserit, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem ac cirumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum ».

a) il presente § 4 si trova in *corrispondenza* ed armonia col can. 633, dove si tratta del passaggio non di un novizio, ma di un professo, e si dà la medesima soluzione: il noviziato già fatto vale e non deve ripetersi, se il passaggio avviene fra un monastero ed un altro dello stesso Ordine (§ 3); non vale e deve ripetersi per intero, se il passaggio si fa ad altra religione (§ 1). È superfluo osservare che tutto ciò astrae affatto dalle circostanze materiali del passaggio, come del resto in tutto il Tit. XVII esula completamente dal concetto di transito l'idea del tempo necessario per effettuarlo. Perchè dunque volerla introdurre nel concetto affine di trasferimento, in questo § 4, che tratta analogamente del passaggio durante il noviziato ?

b) Ancora più efficace è la considerazione del *fine* della presente legge, subordinato al fine generico del noviziato, a cui una interruzione di continuità può recar pregiudizio, mentre nulla può nuocergli il fatto, che il noviziato si cominci in una casa e si prosegua in un'altra della stessa religione. Quale sia lo scopo del noviziato si trova lucidamente esposto nel can. 565. Or è evidente che la permanenza del novizio fuori della casa di noviziato, se prolungata oltre il mese, tutto di seguito o a varie riprese, mette il novizio nella impossibilità di osservare quanto gli è prescritto, e mette pure il Maestro nella impossibilità di attendere seriamente alla sua formazione; il che succe-

derà sempre, qualunque ne sia la causa, e indipendentemente dalla volontà dei Superiori, la cui licenza non basterà ad eliminare gl'inconvenienti. Opportunamente quindi fu data la massima estensione alla legge proibitiva : « quacumque ex causa, etiam de Superiorum licentia ».

Come dunque si potrà eccepire il caso di permanenza fuori del noviziato per motivo di trasferimento ? forse che le condizioni del novizio in viaggio per questo motivo saranno diverse e tali da non portar nocumento alla sua formazione ? Le giustificazioni addotte non riescono a persuadere: nè le cautele che prescriveranno i Superiori, nè la loro vigilanza – del resto assai difficile per non dire impossibile – varranno a mutare le condizioni dell'ambiente profano e le circostanze sfavorevoli, in cui verrà a trovarsi il novizio durante il viaggio. Perciò la *fictio iuris* trovata per giustificare l'ipotesi della eccezione: « che il legislatore abbia considerato il viaggio.. come virtuale continuazione per dir così di luogo della casa stessa del noviziato dalla partenza all'arrivo, e che il novizio, anche durante il viaggio, sia ancora nel noviziato come moralmente presente » (*Monitore*, l. c.), appare più che mai irreale e inammissibile, almeno nella presente legislazione canonica. Se infatti questa giustificazione vale per il caso di trasferimento, perchè non dovrebbe valere per ogni altro caso, quando il novizio esca con licenza dei Superiori e resti sotto la loro obbedienza ? Si ritornerebbe così alla disciplina larga di un tempo, che Reiffenstuel giustificava con la stessa ragione: « quia Religiosus ubicumque de licentia, et sub obedientia Superioris degit, in Monasterio fictione iuris censetur » (l. c.). Ma ciò nessuno vorrà ammettere, essendo apertamente contrario al Codice.

Si noti infine l'*assurdo* che potrebbe derivare dall'accettazione della sentenza contraria. Ammesso che il trasferimento da un noviziato ad un altro della stessa religione non sia compreso nella clausola proibitiva del § 1, non si avrà in tal caso nessuna limitazione di tempo agli effetti della interruzione, e potrà succedere che gran parte o anche tutto l'anno canonico si passi in treno o sul mare o... in dirigibile per recarsi da una casa all'altra, senza che perciò la validità del noviziato si possa impugnare: il che appare enormemente contrario ai fini provvidenziali della istituzione. Ma chi non vuole l'assurdo, deve necessariamente abbandonare l'ipotesi della eccezione.

c) Si rifletta inoltre alle *circostanze* in cui è nata la legge attuale, ossia a quello che sopra ho chiamato il *clima storico*. Una tale indulgenza, di eccepire nel § 4 il viaggio di trasferimento nell'atto stesso che si sanzionava nel § 1 il giusto rigore del decreto del 1914, aggravato dall'aggiunta « quacumque ex causa », sembrerebbe una incoerenza inesplicabile, come erigere un muro di clausura e nello stesso tempo aprirvi una porta ad abusi non lievi e non infrequenti.

d) Da tali considerazioni si può ben inferire quale sia stata la *mente del legislatore*. Fra le due interpretazioni del paragrafo controverso, non sembrerà temerario credere più consona alla stessa quella mente che, escludendo non solo l'accusa di contradizione ma pure la taccia di omissione delle clausole derogatorie, sta per la perfetta concordanza delle leggi e per la severità ineccepibile del § 1, tutelando la continuità del noviziato « in domo novitiatus »

così da assicurare in ogni caso il conseguimento dello scopo certamente inteso dal legislatore, di una solida formazione del novizio alla vita religiosa.

Quanto poi alla coscienza dei Superiori, e particolarmente dei Maestri dei novizi, non sembra davvero rassicurante una interpretazione che, se li esonera dal dover impetrare in casi di vera necessità un benigno indulto della S. Sede, può dar luogo a troppo facili abusi, mettendo loro stessi nel pericolo di venir meno alla grave obbligazione sancita dal can. 562.

III.

Restano da esaminare le opinioni contrarie. Fra gli autori che, non contenti di affermare, aggiungono qualche ragione a sostegno della propria sentenza, trovo Schäfer e Vermeersch; ma le loro ragioni non mi convincono.

Scrive Schäfer (*De Religiosis*, n. 241): « In can. 556, § 4 non fit mentio de tempore, ergo per se novitiatus non interrumpi videtur, etsi ultra triginta dies novitius in itinere versatur ». Ecco una illazione che non riesco a comprendere; io ragionerei all'opposto, per un noto principio esegetico: « non fit mentio de tempore, ergo stat § 1 , ubi quaestio de tempore *ex professo* agitatur et resolvitur »; infatti si sarebbe dovuto parlare di tempo in questo paragrafo solo nel caso che si volesse stabilire una eccezione. Continua il chiaro Autore: « Iuxta Fanfani hoc in casu novitiatus interruptus esset prout in § 1 dicitur. Sed tunc pari iure ex § 2 absentia ultra quindecim dies validitatem novitiatus erit supplenda, quod admitti non potest, secus § 4 esset inutilis ». Risponderò in seguito all'obbiezione della inutilità; ora osservo che l'argomento « a pari » non sembra conchiudere per la semplice ragione che la parità non esiste, giacchè nel § 4 si dice: « non interrumpitur », e soltanto nel § 1 si danno le cause della interruzione. Del resto, anche la non necessità di supplemento nel caso deve essere dimostrata: non può quindi prendersi per base d'induzione in nessun senso. Infine egli riferisce una soluzione pratica, a cui sembra aderire: « Voltas difficultatem solvit distinguendo: Absentia e Domo novitiatus causa itineris, quae itineri moraliter seu ex communiter contingentibus respondet, quaecumque tandem sit, non interrumpit novitiatum. Absentia vero quae occasione itineris acciderit, ex. gr. infirmitas, maxime si absentia notabilis esset, interrumperet novitiatum ». La distinzione, di certo ingegnosa, mostra la preoccupazione di ridurre almeno le conseguenze della « porta aperta» ma ben considerata, appare arbitraria e non risolve la questione. Conchiude lo Schäfer: « In dubiis melius erit consulere Sedem Apostolicam ». Ritengo doversi aderire al prudente suggerimento, e non solo in caso di dubbio, ma sempre che il viaggio oltrepassi il mese di assenza.

Vermeersch scrive (*Epit.*, I, n. 660, 3): « R. P. Fanfani, n. 197, condicionem apponit, dummodo non ultra triginta dies in translatione insumantur. Fatemur a nobis non videri rationem vim diminuendi istius § 4 cuius dispositio est generalis ». In che senso « generale » ? anche al di là del significato proprio dei termini ? anche contro le leggi sancite nello stesso canone ? Tale « generalità » non sembra ammissibile, come sopra si cercò di dimostrare. Continua l'illustre commentatore: « Ut ait P. Creusen, n. 161, novicius

censetur esse in noviciatus dum transfertur. Quare non est cur suppleantur dies si iter ultra 15 dies duraverit, nec cur interruptus sit noviciatus propter longius iter ». Ed eccoci alla « fictio iuris » di cui sopra; la quale, se si prende come ragione, non prova nulla perchè proverebbe troppo, infatti ogni assenza « de Superiorum licentia » sarebbe in tal modo annientata. Ma non è una ragione, bensì un'abile spiegazione di quanto si crede certo e già dimostrato. « Ceterum – conchiude il Vermeersch – postquam in § 1 statutum est noviciatum interrumpi tantum si novicius ultra 30 dies abfuerit, § 4 *fere inutilis* evaderet, si sola translatione intra 30 dies contenta interruptio impediretur ». È questa l'obbiezione a cui conviene rispondere con maggiore larghezza, provando invece il § 4 nella nostra interpretazione non diviene affatto inutile.

1° Non si può dire inutile una legge che risolve una questione, sollevata già da tre secoli da canonisti di vaglia, e conchiusa con una decisione della S. Sede. E si noti ancora una volta che nella questione, come si poneva allora, non era possibile sottintendere la circostanza del tempo occorrente per il passaggio.

2° Nemmeno può dirsi inutile nella presente legislazione, che anzi nello stesso Codice si possono trovar punti d'appoggio per un dubbio circa la validità del noviziato compiuto in case diverse. Infatti:

a) Il noviziato comincia ordinariamente con la vestizione (can. 553) che avviene di solito nella casa di noviziato; la prima professione poi si deve sempre emettere « in ipsa novitiatus domo » (can. 574, § 1). Viene da chiedersi: dunque l'intero noviziato non dovrà farsi là dov'ebbe principio con la vestizione ? e non dovrà essere fatto per intero là dove si emette la professione ?

b) Nel Codice, dovunque si parla di casa di noviziato, si usa il termine al singolare: così nel can. 555, § 1, 3°, dove si prescrive, fra le altre condizioni per la validità del noviziato, che si faccia « in domo novitiatus ». Or perchè non si dice p. e. « in *aliqua* domo novitiatus » ? non si potrebbe inferirne che il noviziato, per essere integro e continuo, deve farsi in una sola e medesima casa dal principio alla fine ?

c) Nel can. 633 è deciso che « transiens ad aliam religionem novitiatum peragere debet » (§ 1); invece « transiens ad aliud monasterium eiudem Ordinis nec novitiatum peragit, nec novam emittit professionem » (can. 3). E se il transito avvenisse durante il noviziato, che dovrebbe farsi ? Il dubbio non sembra irragionevole, e la risposta che risolve la questione in armonia col citato can. 633, appare tutt'altro che inutile.

3° Lo stesso Vermeersch, commentando questo § 4 , asserisce: « Sic indirecte confirmatur sententia communis, quae negat noviciatum in una religione pro alia religione valere posse ». Più propriamente la conferma si trova nel can. 633, § 1, parlando dell'intero noviziato; qui tuttavia può farsi la medesima deduzione per una parte del noviziato. Come dunque è da ritenersi inutile questo paragrafo che fornisce tale conferma ? E giova notare che la forza dell'argomento sta nella specificazione « eiusdem religionis », la quale riguarda unicamente i termini locali, e non il tempo intermedio.

4° Si rilevi infine l'utilità intrinseca della legge, la quale, salva la religiosa formazione del novizio (purchè s'intenda nel nostro senso), risponde a necessità e convenienze reali e non infrequenti; può infatti accadere sovente

che la salute di un novizio esiga il cambiamento d'aria e di clima, o che s'imponga una mutazione d'ambiente per diversità di lingua, di costumi, ecc. o che sia necessaria una maggiore prova di stabilità e di adattamento, ecc. (Cf. Passerini, l. c.) A queste e simili evenienze provvede la presente legge, permettendo il trasferimento senza imporre l'onere gravissimo di dover *ricominciare* il noviziato. Dichiarare nel Codice tale possibilità, togliendo ogni pretesto a dubbi o soluzioni diverse, era tutt'altro che fuor di proposito e praticamente inutile.

Roma, 7 maggio 1928.

Fr. Adeodato di S. Giuseppe, *C. S.*

I.

Circa una interpretazione di testamento in favore d'un Capitolo.

La vertenza della quale si tratta si agita fra i Canonici, e gli altri membri del Capitolo Metropolitano di G. e riguarda la distribuzione di talune rendite speciali alle quali i primi, cioè i canonici, negano che gli altri abbiano diritto. Giova premettere che il Capitolo Metropolitano di G. si compone di 5 Dignità e 10 Canonici, ed inoltre di 18 altri Beneficiati, dei quali, 4 semi-canonici, 2 si chiamano quartenari, e gli altri 12 sono Cappellani non beneficiati. Ciò premesso con suo testamento dell'anno 1834 il sac. Giuseppe Paolo, Decano del Capitolo Metropolitano di G. dopo di aver lasciato erede del suo patrimonio l'anima sua, dispose che defunti gli esecutori testamentarî da lui nominati, di certi beni situati nella Provincia di R. fosse amministratore perpetuo l'Ill.mo e R.mo Capitolo Metropolitano della sede di G. con l'obbligo di erogarne le rendite a vantaggio di determinate opere pie, e di adoperarsi affinchè le rendite dei beni lasciati aumentassero sempre più. In compenso di tale amministrazione il testatore assegnò al Capitolo lire 300 annue, ed infine aggiunse: « Dichiaro che « quando si saranno pagati i suddetti debiti e mandati, se avanzerà qualche « rendita dalle dette tenute di R. si porrà questo sopravanzo a dispo- « sizione dell'Ill.mo Capitolo per disporne o distribuirlo come meglio cre- « derà come cosa sua ».

In conformità di tali disposizioni dal 1854 il Capitolo, e cioè i soli Canonici propriamente detti, hanno tenuto l'amministrazione dei suddetti beni. E poichè si verificò l'ipotesi fatta dal pio testatore di esservi cioè dei superi, nel 1860 con deliberazione dell'8 aprile decisero di distribuirli fra tutti gli addetti al servizio corale della Metropolitana nella seguente proporzione: 12/12 alle Dignità e Canonici, 8/12 ai Semi-Canonici e Porzionari e 6/12 ai Cappellani. « Anno 1860 die octava Aprilis » così si legge negli Atti capitolari « infrascripti Canonici ad sonitum campanae congressi in loco solito ut moris « est ad tractandas res attinentes praediis rusticis in vico nuncupato R. sitis, « statuerunt una voce 1°. .... 2°. ... 3°. ... 4°. ... Item decisum est redituum su- « prarelatorum superfluum distribuendum esse inter omnes beneficiarios « hac lege Canonicis 12/12; beneficiariis mediae praebendae et portionariis

« 8/12; et Capellanis 6/12 ... Et ut ita constaret haec acta digesta ». Seguono le firme di 5 Canonici quanti erano i presenti.

Questa disposizione ebbe vigore fino al 1873 nel quale anno ai 16 febbraio i Canonici ... « audito Canonico cuius est ex mandato Capituli ordinare « folium vel relationem distributionis superflui redituum anni superexacti « bonorum in vico R. existentium, qui dixit legem latam a R.mo Capitulo in « Acta diei 8 aprilis anni 1860 in fol. 1 huius libri pro distribuendis super- « fluis relictis Capitulo ut ea libere disponat ut res propria, statutum esse eo « fine ut complecteretur omnes beneficiarios et melioraret condicionem oeco- « nomicam eorum. Et quidem ita factum prae oculis semper habens numerum « totius corporationis choralis; at nunc difficilis est observantia proportionis « beneficii ut mens erat Capituli cum tulit supramemoratam legem: quibus « omnibus mature consideratis et sufficienter discussis et considerantes « praeiudicium quod redundat canonicis qui unice personaliter portant onus « et pondus pro conservandis, meliorandis et augendis reditibus, unanimiter « statuerunt: ut tantum tertia pars totius superflui redituum distribueretur « inter beneficiarios mediae praebendae, portionarios et capellanos iuxta « proportionem usque ad hanc diem observatam inter ipsos, et reliquae « duae partes distribuerentur inter canonicos existentes. Haec norma ob- « servanda ab hac distributione usque dum aliter visum non fuerit eidem « Capitulo ».

Questo nuovo sistema stette in vigore per 33 anni fino cioè a tutto il 1906, dal quale anno fino al 1910 i Canonici erogarono in spese necessarie i superflui verificatisi. Nel 1910 ripresa in esame la questione, si stabilì di diminuire ulteriormente la quota da distribuirsi agli altri membri del Capitolo non Canonici. Indi l'origine dell'attuale controversia, giacchè i Semi-Canonici e tutti gli altri non costituenti strettamente il Capitolo Metropolitano di G. insorsero, asserendo far parte anch'essi, in base al testamento, del Capitolo medesimo, ed avere essi pure *diritto*, si noti la frase, a partecipare dei detti superflui nelle proporzioni stabilite nel 1860.

Mi pare utile a risolvere la questione riassumere gli argomenti che in loro favore citano i contradittori dei Canonici. Essi dicono che secondo la mente del testatore la voce Capitolo devesi intendere in senso lato, così da comprendere oltre i Canonici tutti gli altri corali inservienti nella Metropolitana di G. Quattro volte infatti, a loro dire, nel testamento del 1834 è usata la parola Capitolo: 1° per domandargli scusa delle eventuali mancanze; 2° per pregarlo di assumere l'amministrazione delle tenute di R.; 3° nell'assegnarli cento lire come emolumento per l'esequie del testatore nell'anniversario della sua morte; 4° quando il medesimo testatore gli attribuisce la facoltà di disporre o distribuire il superfluo dei redditi dei suoi beni. Ora non v'ha dubbio che nel 1° e nel 3° caso, la voce Capitolo abbracci o s'estenda secondo la mente del testatore a tutti indistintamente i corali. Sarebbe infatti assurdo, osservano gli oratori, il supporre che il Decano abbia domandato perdono ai soli Canonici disprezzando gli altri, tanto più che egli domanda perdono al Capitolo « cui praesidere ei datum est ». Ora il Decano presiedeva a tutti. Lo stesso vale e deve dirsi dell'emolumento delle 100 lire che non cedono a solo vantaggio dei canonici, ma di tutti i corali

come ogni altro emolumento. Ritengono quindi che anche negli altri due passi del testamento nei quali il Decano usa la parola Capitolo, e sopratutto nel quarto, la detta parola debba intendersi in senso ampio, tanto più che secondo la consuetudine e gli statuti capitolare e diocesano non in altro senso deve essa prendersi « De primo » così gli oratori « Statutum capitulare po- « nit pari pede omnia membra chori – *excepta administratione et gubernio « cathedralis quae assignat canonicis et aliquando beneficiariis tantum*.... De « secundo, statutum dioecesanum sic habet in libro 3° tit. 7, cost.ª n. 1.... « Iubemus observantiam statutorum et regimenti chori.... tam quod attinet « ad res capituli in genere quam ad quemquam dignitatum, canonicorum et « capellarorum in specie. Hic modus loquendi iam satis aperit mentem Epi- « scopi includentis in Capitulo Dignitates Canonicos et Capellanos. Dignum « sane nota est Episcopum hic includere in termine « Canonicos » etiam bene- « ficiarios dimidiae et quartae praebendae.... At cum quod abundat non « nocet, parum ad trutinam criticae revocemus hunc textum. In citato textu « recognoscit Episcopus statutum et Regimentum continere leges generales « quoad res Capituli in genere et etiam leges speciales. At in iisdem statutis « et Regimento habentur leges generales spectantes tum canonicos quum « beneficiarios et capellanos. Ergo, Conclusio patet ».

Quanto alla consuetudine i medesimi oratori si appellano all'operato dei canonici nel 1860. Questi, dicono, non appena vi furono superflui, non si preoccuparono delle persone che vi avrebbero avuto diritto, ma solo della proporzione nella quale gli altri non Canonici dovevano partecipare degli stessi superflui. Non solo, ma decidendo come decisero, non apposero clausola alcuna. È adunque evidente che i Canonici del 1860, che pur erano persone dotte e dovevano tutelare i loro interessi, riconobbero che secondo la mente del testatore tutti indistintamente i membri del Capitolo Metropolitano avevano diritto a partecipare dei superflui in questione.

Ma a prescindere dalle osservazioni o ragioni fin qui addotte, sembra ai semi-canonici Porzionari, e Cappellani del Capitolo Metropolitano di G. che la loro tesi risulti specialmente provata dai seguenti due argomenti. Nel suo testamento il defunto Decano dà facoltà al Capitolo di disporre o *distribuire* ciò che sopravanzerà dei redditi di R. Ora facilmente si comprende che questo secondo verbo ha uno speciale significato usato da un Decano di un Capitolo. Ciò posto proseguono gli oratori « disponere dum opponitur « in testamento verbo distribuere, significat canonicos posse erogare super- « fluum v. gr. erga opera beneficentiae, distribuere vero satis ostendit cano- « nicos cum hanc alternativam eligant, posse semetipsos distributionem facere. « Quia hoc ita erat, Capitulum tunc temporis et quidem conscientiam rectam « habens libere et absque ullo scrupulo intellexit attributivum verbi distri- « buere esse idem Capitulum. Quocirca, » concludono « quoties Capitulum « elegerit distributionem superflui, cogenter obligatur facere hanc distribu- « tionem iuxta leges assignatas in statuto ». Della quale conclusione trovano una conferma nella maniera di agire dei Canonici nel 1873 in quanto che pure diminuita la quota dovuta, agli altri, non osarono impugnare il diritto di questi, « e contrario fatentur mentem Capituli in Acta anni 1860 fuisse « omnes beneficiarios in praefata distributione comprehendere, et quidem

« ita fecit prae oculis semper habens numerum integrum totius corporationis « choralis; et ideo in perpetuum quia tempore illius actae numerus corpora- « tionis integer non erat ».

E qui pure avendola citata in loro favore per la motivazione, notano gli oratori che veramente la deliberazione Capitolare del 1873 deve aversi per nulla, perchè venne presa ed approvata da soli 6 Canonici sopra 12 dai quali allora era costituito il Capitolo, e sostengono che una deliberazione capitolare per avere valore deve essere presa presenti due terze parti dei canonici.

Segue l'altro argomento, ed è l'ultimo, con il quale i Capitolari secondarî del Capitolo Metropolitano di G. sostengono che quand'anche il loro diritto ad avere i superflui dei quali si tratta, non risultasse dal testamento, risulterebbe sempre dalla deliberazione del 1860 poichè questa, secondo essi, fu una donazione vera e propria, con relativa accettazione da parte dei loro predecessori. « Si tamen adhuc desideratur alia ratio », così i suddetti oratori, « habemus in iisdem actis anni 1860. Quod in eis gestum est ad minus « valet ut donatio irrevocabilis facta acceptatione eorum quorum interest. « Haec acceptatio patet ex continuis actibus perceptionis superfluorum ab « anno 1860 ad 1910! »

Nè si dica, soggiungono, che la deliberazione suddetta del 1860 sia invalida in quantochè su 5 Canonici da quanti era allora costituito il Capitolo, ne intervennero all'adunanza stessa solamente 5 e quindi non vi furono i due terzi, poichè degli altri 4 Canonici uno non era ancora Suddiacono, e gli altri dimorando in regioni molto distanti non avevano diritto ad essere invitati.

Sono questi gli argomenti con i quali gli altri beneficiati del Capitolo di G. in contradizione ai Canonici propriamente detti sostengono o meglio pretendono di sostenere il loro diritto a partecipare ai sopravanzi delle rendite di R., dico il loro diritto, giacchè essi protestano fino dal principio del loro esposto che non combattono *pro pecunia sed pro iure*. Tuttavia l'origine della controversia dimostra l'opposto, essendo sorta appunto in seguito alla diminuzione apportata dai Canonici alla quota di partecipazione ai detti superflui dei Beneficiati minori del Capitolo, stabilita l'8 aprile 1860, ridotta poi il 16 febbraio 1873 ed ulteriormente ridotta nel 1910. Donde la premura dei ricorrenti a sostenere ad ogni costo la detta deliberazione del 1860.

Come ho detto fin dal principio ho ritenuto utile esporre per esteso gli argomenti degli attori non solo per stabilire meglio lo stato della questione, ma anche perchè essi, a mio parere almeno, sono tali da provare il rovescio. Il meno infatti che possa dirsi degli addotti argomenti, quando non si debba dire che sono senza alcun fondamento, si è che essi la conclusione è sempre più ampia delle premesse. Come infatti può dedursi che *sempre* nel testamento del defunto Decano la parola Capitolo debba prendersi in senso ampio dal perchè *alcune volte* deve prendersi in tal senso? E si noti che gli stessi Beneficiati minori del Capitolo di G. devono ammettere che una volta almeno, ed è proprio il passo più importante e decisivo, la detta parola va presa in senso ristretto, quando cioè il medesimo Decano affida al Capitolo l'amministrazione delle tenute di R. Essi infatti apertamente riconoscono

che l'amministrazione spetta di diritto ai soli Canonici. « At dicent » così gli oratori aliudendo ai Canonici « si per capitulum cogenter intelligendum « uti expositum, cur administratio est penes solum canonicos? » e rispondono « Siquidem dicent sed inepte. Qui sciat quod statutum Capitulare disposuit, « irredebit obiectioni. Nam vi Regimenti omnia communia toto corpori « excepta administratione, quae est solum res canonicorum de iure ». Ora per quanto sia vero che « nomine Capituli venit aliquando consociatio om- « nium clericorum qui ad aliquam Ecclesiam pertinet, aliquando vero, ve- « niunt solummodo Canonici ». Santi, *Praelectiones Iuris Canonici*, Tit. XI, n. 1, pag. 136 – la questione non è questa; ma quale sia stata la mente del fu Decano. Ciò posto se secondo questa mente solo i Canonici devono amministrare i beni di R. è mai possibile di ammettere che il diritto di disporre e di distribuire i sopravanzi di quest'amministrazione, non spetti parimenti ai soli Canonici? Nè si dica che più che dal testamento gli oratori derivano questo diritto dei Canonici dallo statuto Capitolare, giacchè questa non è che una scappatoia per non negare il fatto sempre esistito e non contraddirsi apertamente. Ad ogni modo il diritto dei Canonici ad amministrare soli è legittimo e quindi sono legittime tutte le conseguenze che da tale diritto ne derivano.

Nè a rafforzare l'esposto argomento giova ai beneficiati minori del Capitolo di G. il ricorso agli statuti diocesano e capitolare. Qual nesso infatti tra documenti di natura diversissima? e come pretendere quindi d'interpretare l'uno, cioè il testamento atto privato mediante gli altri e valersi a tal fine delle seguenti parole che si leggono nello Statuto diocesano « iube- « mus observantiam statutorum et Regimenti chori... tum quod attinet ad res Capituli in genere quam ad quemquam Dignitatum, Canonicorum et Capellanorum in specie? »

Certo lo Statuto diocesano non poteva dire diversamente, come è anche chiaro che nello Statuto capitolare necessariamente vi devono esser le regole riguardanti il Capitolo come ente, e quelle riguardanti in particolare i singoli ceti di ecclesiastici addetti al servizio della Cattedrale. Anzi come si è di già notato è proprio nello Statuto capitolare che si attribuisce ai soli Canonici l'amministrazione dei beni capitolari con diritto così ad una prerogativa che nell'attuale questione ha la massima importanza. Del resto lo si è già notato la parola Capitolo almeno fino al Codice (can. 393, § 2) può esser presa in senso più o meno ampio. Ammesso anche adunque che talvolta fosse presa in senso lato, non può dedursene che sempre debba prendersi in tal senso. Tralascio la consuetudine la quale è del tutto contraria ai contradittori dei Canonici e della quale si parlerà in seguito. È poi una manifesta contradizione riconoscere come fanno i beneficiati minori del Capitolo di G., che a tenore del testamento i Canonici dello stesso Capitolo possono liberamente disporre dei superi in questione per opere di beneficenza, e sostenere che qualora non ne dispongano ma li distribuiscano ai Capitolari, debbano in tale distribuzione osservare la proporzionale usata nelle altre distribuzioni dei redditi capitolari. Infine non so come mai si possa affermare che nella decisione capitolare del 1860 si contenga una donazione da parte del Canonici a favore dei ricorrenti od attori, quando di tale donazione non vi è alcun

cenno nel verbale surriportato, e molto meno di un'accettazione qualsiasi da parte dei donatari.

E qui rilevo che in fondo i consulenti vorrebbero ora considerare questi superflui come un reddito capitolare facente parte della massa comune e perciò da dividersi proporzionatamente fra tutti i ceti dei Beneficiati come appunto si trova stabilito nella decisione capitolare del 1860 8 aprile. Ora i Canonici dichiarano che il Capitolo Metropolitano di G. non ha massa comune. Stando poi al testamento risulta che il defunto Decano non ebbe per fine dei suoi lasciti di beneficare il Capitolo. Egli volle solamente assicurare l'esistenza delle opere pie da lui fondate; e quindi, si noti, pregò il Capitolo, cui imponeva un onere, di accettare, dopo morti gli esecutori testamentarî già designati, l'amministrazione dei suoi beni esistenti nella provincia di R., assegnandogli per tale obbligo un compenso annuo. E poichè era volontà dello stesso Decano che l'amministrazione fosse gestita con zelo, così stabilì che al caso vi fossero dei sopravanzi, questi rimanessero a disposizione del Capitolo cui diede la facoltà di disporne o di distribuirli a suo arbitrio come cosa propria.

Donde consegue o meglio risulta nuovamente confermato quanto ho già sopra notato che tale facoltà non riguarda, non è propria se non del Capitolo in quanto amministratore e cioè dei Canonici. Ecco del resto le parole del testamento: « Nomino per amministratore perpetuo delle mie « tenute di R., l'Ill.mo e R.mo Capitolo della Cattedrale Primaziale di Goa, « e prego il medesimo che per farmi un ossequio che non merito, voglia « accettare quest'amministrazione per il peso della quale o incomodo rice- « verà annualmente 300 lire dalle rendite delle dette tenute che saranno « assolutamente pagati, anche se pel futuro vi fosse una diminuzione delle « rendite stesse.... Dichiaro che si dovrà tenere un libro in cui si annoterà « l'entrata e l'uscita delle tenute, ed il reddito netto si porrà in una cassa « con tre chiavi che saranno fino ad estinzione dei debiti nelle mani dei miei « esecutori testamentarî, mentre dopo si consegneranno al R.mo Capitolo, « il quale dovrà disporre delle rendite stesse (vale a dire delle rendite nette « ossia del supero) come meglio crederà. Dichiaro che quando si saranno « pagati i suddetti debiti e mandati, se avanzerà qualche rendita dalle dette « tenute di R., si porrà questo sopravanzo a disposizione del R.mo Capitolo « per disporne o distribuirlo come meglio crederà, come cosa sua ». Nel quale brano evidentemente la parola Capitolo non può avere che un solo ed identico significato nelle varie volte che è usata. E poichè una volta in quanto gli si attribuisce l'amministrazione dei beni di R., non significa, non riguarda che i Canonici, così questi soli indica quando si concede dal testatore il diritto di disporre a suo arbitrio dei superi dei detti redditi.

Nè solamente il testatore rimise, ripetendolo due volte, all'arbitrio del Capitolo il disporre degli eventuali superi dei noti redditi, ma anche in caso di diminuzione di questi redditi, rimise al medesimo Capitolo il prescegliere quali delle opere pie stabilite si dovessero mantenere. Prosegue infatti: « Dichiaro inoltre che nel caso che diminuissero le rendite delle dette « tenute e non bastassero per il pagamento dei debiti e mandati, siano pre- « ferite in primo luogo e istituite le due già dette cappellanie etc... ed il « di più lo lascio all'arbitrio dei miei esecutori stessi e in mancanza loro

« dell'Ill.mo Capitolo perchè preferiscano o facciano soddisfare in primo « luogo quel che crederanno più conveniente ». Tanta libertà è tanto più notevole in quanto che altrove il pio testatore non tralascia di stabilire quanto segue: « Dichiaro che l'elemosina degli uffici e feste che già ho detto « doversi fare nella Cattedrale Primaziale avranno la natura di emolumenti « come anche la cera di questi giorni ».

Pertanto i superi dei quali si tratta, pure dovendosi erogare in scopi pii, stante la natura del testamento, nel quale l'erede fu l'anima stessa del testatore, non sono un reddito capitolare. Il testatore, è vero, dice che il Capitolo debba considerarli come cosa sua, ma solo per significare che sia libero di disporre degli stessi a suo beneplacito. È ciò riconosciuto dagli stessi ricorrenti, i quali, a proposito della pretesa donazione scrivono: « De- « nique neque ius canonicum pugnat cum huiusmodi donatione eo quod « non agitur de bonis *ecclesiasticis* sed *ecclesiasticorum* seu proprie Capituli, « quod ut persona moralis et iuridica gaudet iure et facultate donandi, et « ita potuit et fecit per modum donationis conferre Beneficiariis et Capel- « lanis ius ad participationem in perpetuum superfluorum bonorum supra « dictorum sibi pertinentium ».

Strana mentalità quella di questi Beneficiati secondarî del Capitolo di G.! Non dubitano di concedere o meglio riconoscere ai Canonici la facoltà di donare in base al testamento il diritto a percepire i più volte mentovati superflui, e poi contestano agli stessi Canonici la facoltà di moderarne la partecipazione!

Ma tornando alla questione della pretesa donazione, osservano giustamente i Canonici che essi non avrebbero mai potuto donare i detti frutti superflui in perpetuo agli altri membri del Capitolo senza ledere i diritti dei loro successori, quindi senza la venia delle autorità superiore della quale non v'è traccia. E questa venia era tanto più necessaria in quanto si trattava non della semplice cessione o donazione di frutti, come dalle parole soprariportate se debbono avere un senso, pare sostengono gli attori, ma della cessione e donazione di un diritto o meglio della privazione di un diritto fatta dai Canonici del 1860 a danno dei loro successori e senza il loro consenso. Ora si sa bene, che anche per cedere od alienare un diritto fra due Chiese o fra persone della stessa chiesa e fra di loro è necessario che vi sia una giusta causa e che si osservino le solennità stabilite dalla legge. « Et haec « alienationis prohibitio viget etiam quando agitur de alienatione facienda « ab una Ecclesia in aliam aut etiam a personis eiusdem Ecclesiae inter se ». Confer c. I, « *De rebus Ecclesiae non alienandis* (III, 9) in 6° S. C. C. in « Neapolitana 24 Ianuar. 1752. Oietti *Synopsis Rerum Moralium et Iuris* « *Pontificii* alla v. *Alienatio* » pag. 171, n. 296. Nè così argomentando io commetto un circolo vizioso o petizione di principio supponendo esistente quel diritto che è in contestazione, giacchè i ricorrenti in tanto pongono innanzi la supposta donazione, in quanto ammettono, sia pure per una ipotesi per essi assurda, la tesi canonicale.

Ma la pretesa donazione oltre che da tutto il resto, e cioè che nè in fatto nè in diritto esiste o può esistere, è esclusa altresì dalla prassi. Risulta invero che nel 1873 i Canonici modificarono la quota di partecipazione ai

superflui in contestazione agli altri membri del Capitolo senza alcun reclamo da parte di questi. Nella quale deliberazione sono degni di nota le seguenti parole: « Haec norma observanda est ab hac distributione usque dum aliter « visum non fuerit eidem Capitulo » dalle quali apparisce come i Canonici fossero pienamente coscienti della libertà assoluta che essi avevano di poter disporre dei detti superflui a loro talento. Nè dicano gli attori che tale deliberazione è invalida, poichè all'adunanza non intervennero che soli sei canonici sopra 12 od 11, dai quali era allora composto il Capitolo, ed una Università non può deliberare se non sieno presenti due terze parti dei suoi membri. Giacchè in primo luogo questo assolutamente non è vero. Scrive in proposito il Reiffenstuel *Ius canonicum universum*, lib. III, ti. XI § 11, n. 15. « atque istud verum est spectato iure civili et secundum civilistas; « nam ut inquit Abbas c. *cum omnes n. 13 De constitutione* et Fagnanus *c.* « *cum ex iniuncto n. 49. De novi operis nunciat.* Canonistae communiter « distinguunt. Quia (inquiunt) vel adest aliquis puta Superior ad quem « spectat congregatio seu convocatio Universitatis; et tunc si ad illius « mandatum non veniant omnes ceteroquin legitime vocati, poterunt venien- « tes explicare actum, etiamsi non faciant duas tertias imo etiamsi non inter- « veniat maior pars Capituli; quia convocatio Superioris constituit ceteros « non venientes in contumacia, et haec privat illos facultate dandi vocem: c. « *cum nobis* 19 *De elect.* ubi *ad electionem faciendam accedere nolentes alienos* « *se fecisse videntur*.... Si vero non sit aliquis ad quem spectet convocatio « Universitatis, tunc etiam secundum Canonistas debent duae tertiae partes « intervenire ».

Inoltre, per rispetto al Capitolo Metropolitano di G., si deve tener presente che per un'antica consuetudine e privilegio, non tutti i canonici e gli altri membri dello stesso Capitolo, per le malattie che abitualmente infieriscono in detta città, sono obbligati alla residenza, come si deduce da una lettera del Vicario Generale annessa agli atti, ma solamente « quatuor de « sedibus superioribus et sex de duodecim capellanis » eccettuato il tempo della Quaresima, le domeniche dell'Avvento e le feste più solenni dell'anno. Quindi una parte notevole dei Canonici il 16 Febbraio 1873, che non era tempo di Quaresima, come asserisce nella sua lettera il Vicario Generale, era assente legittimamente. Ora non vi è assoluto obbligo di convocare i Canonici assenti se non in alcuni specialissimi casi, ed in genere quando si tratti di affari molto difficili e gravi, o che riguardino i Canonici *uti singulos*, secondo il noto principio « quod omnes tangit ab omnibus probari debet ». « Quantum attinet Canonicos extraneos », così il già ricordato autore Reiffenstuel Op. et l. c. § 1, n. 10 « communiter respondent Doctores cum « Glossa magistrali in *c.* 2 v. *Ipsorum et testibus n.* 6, quod absentes ad Capi- « tulum necessario non debent vocari nisi in tribus casibus. Primo videlicet « in electione... Secundo in receptione canonicorum et praebendarum colla- « tione, nisi alius habeat consuetudo ecclesiarum.... et tertio in cessatione « a divinis *c. Quamvis de offic. Ordinarii in 6.* Ita Abbas. *c. cum ex iniuncto* « *num. 10* et Innocentius et Fagnanus *ibid. n. 52. De novi operis nunc.* Barbosa « *tract de Canonicis c. 39 n. 1* allegans alios. Quamvis hi ipsi auctores cita- « tam Glossam extendant ad omnes consimiles casus ac generaliter addant

« quod ubicumque negotium est arduum et grave, semper absentes vocandi « sunt. Intellige quando istud commode fieri potest et non est periculum « in mora nec alicubi habetur consuetudo in contrarium ». E difatti nel richiedere per la validità delle deliberazioni Capitolari due terze parti dei Canonici, gli autori alludono ai Canonici presenti *in loco Capituli*. Santi, Op. et l. cit. n. 6, pag. 137. Ora particolari consuetudini in proposito nel Capitolo Metropolitano di G. come apparisce dagli Statuti Cap. XIX, non esistono, e d'altra parte dopo la deliberazione presa dai Canonici l'8 aprile 1860 nessuno vorrà dire che la decisione presa il 16 Febbraio 1873 fosse o sia stata di tanta gravità da esigere la presenza anche dei Canonici legittimamente assenti. Nella relazione poi dell'adunanza capitolare del 16 Febbraio 1873 nulla si legge che permetta di pensare che si trattasse di Capitolo straordinario e non piuttosto ordinario. In ogni modo per riguardo ai canonici presenti nella città si deduce dalla ricordata lettera del Vicario Generale che furono tutti invitati.

Infine non avendo nessuno dei canonici assenti reclamato contro la detta decisione del 1873, essa ancorchè non lo fosse stata, sarebbe per questo solo da considerarsi oramai come del tutto valida. È noto infatti che supposta la presenza del numero dei Canonici richiesta dal diritto, le decisioni capitolari prese in assenza di chi avrebbe dovuto e potuto intervenire e non fu convocato non sono *ipso iure* nulle ma solo irritabili *ad querelam partis*. « Quod si quis vocari debebat », così il Santi Op. l. cit. pag. 137 n. 4 « praeteritus est, agere potest de spretu ut quae acta a capitulo sunt eo « absente rescindantur c. 36 De Elect. § electionem. Hinc per se huiusmodi « acta capitularia valent c. 28 § 1 De Elect. ».

E qui si deve rilevare un'altra contradizione o per lo meno incoerenza dei Beneficiati minori del Capitolo Metropolitano di G. Ritengono invalida perchè non discussa dai due terzi dei Canonici la deliberazione capitolare ad essi contraria del 1873 e sostengono la validità di quella del 1860 ad essi favorevole, benchè anche questa sia stata presa alla presenza di soli 5 canonici su 9 quanti allora ne contava il Capitolo. Naturalmente, come si è visto, dicono che in questo caso gli altri quattro assenti non avevano diritto al voto uno perchè non ancora suddiacono e gli altri tre perchè lontani dalla città. Ora neanche questo è del tutto esatto, che i canonici assenti dalla città, non debbano mai invitarsi, giacchè come si è di già sopra notato, in certi casi ed in genere quando si tratti di affari di non comune importanza debbono anch'essi essere invitati, purchè possano comodamente venire.

Ora non v'ha dubbio che la deliberazione da prendersi nel 1860 era ben più grave di quella da prendersi e che fu presa nel 1873, dovendosi nel 1860 per la prima volta stabilire a chi o in qual opera ed in qual maniera si dovevano erogare i superi dei redditi dei beni di R., mentre nel 1873 già da 13 anni si era in proposito stabilita una prassi. Donde consegue che se nel valutare le due terze parti dei canonici necessarî alla validità di un'adunanza capitolare, si dovesse tenere conto anche dei canonici assenti, ambedue le deliberazioni e quella del 1860 e quella posteriore del 1873 avrebbero lo stesso valore. Come infatti, uno non essendo ancora suddiacono, erano 8 i canonici aventi voto nel 1860, così a quanto si deduce dalla più volte

ricordata lettera del Vicario Generale, erano veramente 11 e non 12 i canonici del Capitolo Metropolitano di G. nel 1873.

Ma contro l'impugnata decisione del 1873 come non protestarono i 6 o 5 canonici assenti, così non protestarono tutti gli altri beneficiati del Capitolo Metropolitano di G., predecessori degli attuali ricorrenti; donde consegue che la decisione stessa che ora si pretende essere stata invalida, doppiamente vale contro i medesimi ricorrenti, e come decisione valida del Capitolo e come consuetudine da essi accettata fino al sorgere dell'attuale controversia. Infatti i ricorrenti contro tale argomento invocano di aver *essi* ignorato quanto si era dai canonici deciso nel 1873, giacchè non l'avranno certamente ignorato i beneficiati minori di quel tempo, e poi i Canonici rispondono tale ignoranza essere inammissibile « cum folium seu tabella distributionis semper est unica et patens omnibus, qui de ea participant, et portio quae competit uni canonico capitulari cum alia quae datur uni beneficiario minori conferri perfacile potest ».

Si è così dimostrata l'inconsistenza degli argomenti portati a sostegno della loro tesi dai beneficiati minori del Capitolo Metropolitano di G., ma se non m'inganno, si è altresì messa in evidenza quale fu la mente del defunto Decano del mentovato Capitolo, circa l'assegnazione e le distribuzioni dei redditi dei suoi beni che adempiuti gli oneri sopravanzassero. Questa mente risulta e dalle parole del testamento sopra riportate, e dalla prassi o consuetudine che come si sa *est optima legem interpres*, ed ogni testamento è una legge per le disposizioni in esso contenute. Si è veduto infatti che il diritto o la facoltà di disporre dei sopravanzi in questione non è a mente del testatore che un atto ed una conseguenza dell'amministrazione dei beni di R. e poichè per confessione degli stessi contradittori quest'amministrazione è affidata o compete ai soli Canonici, se ne deduce che anche quella facoltà o diritto spetta esclusivamente ai Canonici. Questi in realtà dal 1859 al 1910 per cinquant'anni si sono valsi del loro diritto senza che da alcuno mai si protestasse. Aggiungasi quello che si dice dai canonici che il titolo di *illustrissimo* dato dal defunto Decano nel suo testamento al Capitolo secondo la prassi del tempo si usava per indicare i soli canonici ad esclusione degli altri, e che proprio secondo l'uso delle Chiese Catedrali del luogo, a cui somiglianza è costituito il Capitolo Metropolitano di G., i soli Canonici costituiscono veramente il Capitolo. Così difatti scrive in proposito il Barbosa *Tract. de Canonicis et Dignitatibus* Cap. 4, n. 43. « Et denique sunt Quartenarii, Tertionarii et dimidii Praebendati, praecipue in Cathedralibus Portugalliae, qui solum dicuntur ibi habere inferiora beneficia, et *ideo vocem in Capitulo non habent* ».

Tutto questo discutendo del diritto dei Canonici della Metropolitana di G., a fare quello che hanno fatto, senza quindi volere in alcun modo toccare la questione se avendo ammesso i beneficiati minori a partecipare dei superi di R., abbiano poi fatto bene a distribuire a questi una parte così meschina dei superi stessi. Per giudicare tale maniera di agire non si hanno elementi. Concludendo pertanto al dubbio che potrebbe così formularsi: « Se debba riconoscersi al Capitolo metropolitano di F., a mente del testatore, il diritto non solo di disporre dei beni in parola, ma anche di amministrarli liberamente e anche erogarli in donazioni pie » bisogna rispondere affermativamente.

QUESTIONI

Circa la facoltà di professione prima del tempo del servizio militare.

Si domanda:

Se, i professi semplici degli Ordini religiosi, studenti di teologia o di propedeutica alla teologia, soggetti in Italia al servizio militare attivo, abbiano bisogno di dispensa della S. C., per emettere la Professione solenne o di voti semplici perpetui, anche nel caso in cui i propri Superiori possano garantire che, ritardando il servizio militare, come la legge loro permette, fino all'età di 26 anni, potranno poi essere certamente esenti da detto servizio in forza del decreto-legge 17 marzo 1924?

Quantunque nel Codice di Diritto Canonico non si parli affatto dei religiosi soggetti al servizio militare, dopo la dichiarazione della S. C. dei Religiosi in data 15 luglio 1919, non v'è alcun dubbio che, quanto a ciò, vige tuttora il decreto della medesima S. Congregazione in data 1° gennaio 1911.

In questo decreto è detto espressamente che quei giovani religiosi « quos *exemptos esse non constet a servitio militare activo*, scilicet ab eo servitio, quod ipsi primitus ad militiam vocati ad unum vel plures annos praestare debent, *admitti nequeunt... ad sollemnem professionem* [*vel ad vota perpetua*] *quousque non peregerint servitium militare*, et hoc expleto, saltem per annum ...in votis simplicibus [temporaneis] permanserint » (Decr. cit. nn. 1 et 2).

In Italia, per legge comune, nessuno, che sia fisicamente abile, è esente dal servizio militare; e, fatte poche eccezioni, si tratta precisamente del *servizio militare attivo*, nel senso sopra indicato dal decreto della S. C. Presentemente però riguardo agli *ecclesiastici* (e per conseguenza anche riguardo ai *religiosi chierici o sacerdoti*) sono state emanate speciali disposizioni legislative, che, se non tolgono l'obbligo agli ecclesiastici del servizio militare, offrono tuttavia sicuro modo di poterne esser dispensati. Queste disposizioni sono le seguenti:

a) « gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico i quali siano arruolati nel Regio esercito o nella Regia marina, possono ottenere dal Ministero per la guerra o per la marina che in tempo di pace *sia ritardata la loro chiamata sotto le armi, non oltre il compimento del* 26° *anno di età*. Cessa per i detti militari l'ottenuto beneficio, se terminano o tralasciano gli studi intrapresi prima del compimento di tale età » (Decr. 17 marzo 1924, art. 1°);

b) « I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, *siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime...* nei territori del Regno o delle Colonie, *potranno essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma*, semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità » (l. c. art. 2°);

c) « i sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno *di età continuino ad aver cura di anime, sono del tutto dispensati* dal compiere la ferma » (l. c. art. 4°);

d) « Sono sacerdoti in cura di anime [quanto agli effetti del decreto in parola], oltre ai parroci veri e propri ed ai vice-parroci, anche i vicari, intendendosi con tale denominazione generica *ogni sacerdote che eserciti il suo ministero a pro' della popolazione,* coadiuvando il parroco nel governo spirituale della Parrocchia, specie per quanto si attiene all'amministrazione dei Sacramenti, ed inoltre tutti *i preposti a quelle chiese che dall'autorità ecclesiastica siano ritenute necessarie al culto* » (Regolamento per l'applicazione del cit. decreto, n. 7, in nota – Cfr. Giornale Militare Ufficiale, an. 1924, pag. 977 e Monitore Eccles., 1924).

Poste queste disposizioni legislative, ci sembra che al quesito sopra enunziato si debba rispondere *negativamente.*

Ed eccone le ragioni:

A) Il decreto della S. C. dichiara che non possono essere ammessi alla professione solenne o perpetua quei religiosi « quos exemptos esse non constet a servitio militari activo ». Basta quindi la *certezza morale* che il giovane in parola, per motivi già riconosciuti dalla legge, non farà, *di fatto,* il servizio militare attivo, affinchè possa dirsi esente da detto servizio, e quindi possa essere ammesso alla professione solenne o perpetua.

Or bene, questa *certezza morale* da parte dei Superiori religiosi – di quei Superiori almeno che appartengono ad Ordini e Congregazioni di vita attiva – questa certezza morale è facile conseguirla, in quanto che, prima del 26° anno di età, per essere certi che il giovane non farà il servizio militare attivo, basta provare, in quelle forme che la legge già promulgata, richiede, e a tutti note, che egli è studente di teologia o di propedeutica alla teologia; dopo il 26° anno di età la medesima certezza si avrà se il Superiore con tutta coscienza può garantire che, ordinato sacerdote, il giovane, prima del 26° anno di età sarà certamente assegnato in cura di anime, nei sensi del decreto Ministeriale sopra citato (1).

Ma, si obietta, rimane sempre vero che il giovane in parola, dalla legge italiana *è considerato come militare,* e militare di servizio attivo: lo prova il fatto, si dice, che qualora non si verificassero più le condizioni sopra esposte, egli sarebbe senz'altro sottoposto a fare il servizio militare.

Verissimo. Si tratta bene però di giudicare il caso non in astratto, ma *in concreto, cum omnibus circumstantiis;* e di vedere se *di fatto* il giovane

(1) Che questa *certezza morale* di *esenzione* sia possibile raggiungerla ci sembra confermato anche dalla clausula che la S. C. dei Relig. suole apporre nel concedere la dispensa per ammettere i religiosi in parola alla Professione solenne o di voti perpetui. È detto infatti nel rescritto che la dispensa è concessa « dummodo tamen prudenter Superiores existiment *sese posse Oratorem eximere a servitio militari,* eum adhibendo, juxta praescriptum legis civilis, in cura animarum usque ad trigesimum secundum annum completum; super quo Superiorum conscientia graviter onerata maneat ».

N. N., *verificatis conditionibus*, sarà o non sarà esente dal prestare servizio militare attivo. Che la legge civile lo consideri *militare;* che, *non verificatis conditionibus*, egli debba prestare servizio militare o esser dichiarato disertore, non distrugge il fatto che, *verificatis conditionibus* – e noi supponiamo, come sopra abbiamo detto, la *certezza morale* che le condizioni si verificheranno, – non distrugge il fatto che il giovane N. sarà certamente esente dal prestare il servizio militare.

Ed il decreto della S. Congregazione del 1° gennaio 1911, questa certezza di esenzione domanda – « quos *exemptos* esse non constet », – e non altro.

Ma, si obietta pure, se il giovane non proseguisse nella vita religiosa, ecco che tornerebbe ad essere militare di servizio attivo: dunque anche prima non ne era stato liberato. Rispondiamo: non ne era stato liberato in modo assoluto; ne era stato liberato *condizionatamente;* quando però si ha la certezza morale che le condizioni richieste o si sono già verificate, o certamente si verificheranno, l'effetto, moralmente parlando, è come se dipendesse da causa assoluta. E noi siamo certi che il giovane, fino a che rimarrà religioso – e di lui *in quanto religioso* si parla – soddisfarà a tutte le condizioni per essere esente dal servizio militare.

B) Questo nostro modo di considerare la presente questione ci sembra confermato da una risposta data al riguardo dalla S. Congregazione dei Sacramenti.

Come infatti pei religiosi è proibito di fare la professione solenne o perpetua se non sono esenti dal servizio militare attivo, così è proibito ai chierici secolari di essere ordinati *in sacris*, prima di avere soddisfatto, se obbligati, a questo servizio. (Can. 987, n. 5°). Or bene, la S. Congregazione dei Sacramenti, interrogata in proposito da alcuni Vescovi d'Italia, ha risposto ed è solita rispondere nei termini seguenti:

« Questa S. Congregazione dei Sacramenti, avendo esaminata la do-
« manda della Signoria Vostra Ill.ma e Rev.ma circa l'ordinazione dei Chie-
« rici, dopo il Decreto-legge del 17 marzo 1924, emanato dal Ministero
« della Guerra, ha deciso che, purchè la Signoria Vostra, nei casi particolari,
« stimi, a norma delle fatte concessioni, di potere esimere i giovani dal ser-
« vizio militare, adibendoli in cura di anime, lasciando interamente alla
« coscienza della S. V. la responsabilità dell'apprezzamento delle circo-
« stanze di fatto, Ella può procedere alla Sacra Ordinazione dei medesimi ».

Adunque, qualora il Vescovo, *in casi particolari* stimi, a norma delle fatte concessioni ministeriali, *di poter esimere i giovani dal servizio militare*, il Vescovo, secondo la mente della Congregazione dei Sacramenti, può procedere alla sacra Ordinazione dei medesimi, rimanendo il Vescovo il solo *giudice delle circostanze di fatto*. Or bene, quello che il Vescovo può riguardo all'ordinazione dei suoi soggetti, perchè non debbono poterlo gli Ordinari o Superiori maggiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose riguardo ai loro sudditi?

C) Finalmente si noti che siamo in *favorabilibus*, nel giudicare cioè se uno è o non è soggetto alla legge: e *favorabilia sunt latae interpretationis*. Fino a che adunque non consti con certezza che si è soggetti alla legge, è

giuridico accettare l'inrerpretazione ed applicazione più favorevole alla esenzione.

Sappiamo bene che la S. Congregazione dei Religiosi ha per prassi di benignamente concedere la dispensa in parola a chi la domanda: è una concessione che certo non nuoce; ma la questione è precisamente di sapere se, *rebus sic stantibus*, corre pei religiosi lo stretto *obbligo* di domandare detto dispensa. Noi, per le ragioni sopra esposte, quando trattasi di studenti di teologia o di propedetica alla teologia, crediamo di poter rispondere *negativamente*.

P. M. L. Fanfani, O. P.

QUESITI MINORI

18. — Da noi, si suole far precedere la festa del santo Titolare (che, nella mia parrocchia collegiata, è un Martire) da tridui o novene, durante le quali nella sera, dopo cantato Vespri e compieta, si tiene la predica, quindi si recitano alcune preghiere in vernacolo, e poi con gran pompa si canta l'Inno e l'Antifona del Santo, chiudendosi con la Benedizione eucaristica con la Pisside, non con l'Ostensorio. È sorta questione se il Celebrante che viene all'altare in pluviale, pel canto dell'Inno e Antifona, debba, nel caso indossare quello rosso, o quello bianco, come alcuni vorrebbero, considerando come principale la Benedizione eucaristica, mentre altri ritengono che nella fattispecie si vada all'altare piuttosto pel canto dell'Inno e Antifona, come ho detto.

R. Non trattandosi di ufficiatura liturgica, (Messa o Vesperi) si usi pure il piviale rosso e poi si cambi prendendo quello bianco (massimamente se la benedizione eucaristica si dà in altro altare); oppure si prenda la sola stola bianca per la benedizione.

19. — In questa Chiesa Cattedrale vi è il parroco de gremio Capituli. Il parroco *in virtù dei vecchi statuti* pretende che la funzione del Sabato Santo, impedito il Vescovo, spetti a lui. Si oppone però il Capitolo dicendo spettare ad *digniorem Capituli* essendo il Capitolo che funziona in virtù del Canone 462, n. 7 del Codice. Chi ha ragione ?

R. Il can. 462, n. 7, dice: « ...nisi ...capitulum has functiones peragat »; come dunque può il capitolo, che, *de more* non fa la funzione del Sabato Santo, ma la fa il Vescovo, e nel caso che questi non la faccia, secondo gli statuti, passa al parroco, pretendere che la faccia il digniore ?

20. — In un paese vi era una sola parrocchia che nell'anno 1848 fu smembrata creandone tre. L'arciprete della Chiesa madre *ab immemorabili* ha avuto la precedenza sugli altri due parroci e la Bolla di smembramento li obbliga nel giorno del Protettore dare alla Chiesa Madre due libbre di cera come ricognizione d'onore. *Quid iuris* se un parroco delle due chiese filiali autonome è nominato dal Vescovo vicario foraneo ? Ha la precedenza nelle processioni?

R. 1. La precedenza di cui gode l'arciprete della Chiesa madre, sui due parroci delle parrocchie filiali, può e deve ritenersi, finchè restino le condizioni di ciascuno in quei termini.

In concorrenza quindi col Vicario foraneo, sebbene nel caso sia un parroco di filiale, ma mutata condizione, prevale questa di Vicario foraneo, che, secondo il can. 450, § 2 C. J. C., dà precedenza su *tutti* gli altri parroci, quindi anche su quello della matrice.

2. Avendo il Vicario foraneo dal Codice la precedenza, neppure il Vescovo può dar la precedenza all'Arciprete della matrice, sebbene consentisse il Vicario foraneo.

3. Invece se uno dei due parroci delle Chiese filiali fosse insignito del titolo di Monsignore, senza essere Vicario foraneo, non avrebbe la precedenza sull'Arciprete.

4. Anche se la processione esce dalla Chiesa Madre, ha la precedenza il Vicario foraneo.

21. — Noi facciamo un giorno intiero di Adorazione, con Esposizione Solenne, ogni terza domenica di ogni mese, incominciando dalle 5.30 a. m. fino alla sera. Circa le 9 a. m. si fa la Messa cantata e immediatamente dopo la processione della 3ª domenica col SS. Sacramento. Ora si domanda: Dopo la detta processione (siccome l'Adorazione Solenne si continua) si deve o non si deve impartire la Benedizione Eucaristica ?

R. Se si prende norma dalla Processione con la quale si dà principio all'Esposizione delle *Quarant'Ore*, la risposta è negativa; similmente se si argomenta dall'Esposizione del Giovedì Santo. Invece dal decreto S. R. C., n. 3175, *Limana* ad II, sebbene trattisi di Processione come inizio di Esposizione, è il contrario, ed aggiunge: « ... hanc enim (*la benedizione*) ritus exposcit ». Questo rito sembra doversi intendere quello del giorno del *Corpus Domini*, e forse anche quello del ritorno del Santissimo, nella Comunione degli infermi; ma in questi casi la cosa è diversa perchè qui non si tratta di dovere poi esporre il divin Sacramento. D'altra parte, non si può prendere l'espressione *ritus exposcit* come un'eccezione per la *Limana*, perchè dopo di quella si annuncia quanto forma il dispositivo particolare, dicendo: « *In ceteris* serventur dispositiones s. m. Pii Pp. VII ».

Ci sembra dunque che, salvo il disposto dell'*Istruzione Clementina* per le Quarant'ore, che si fanno *more romano*, sia, nel caso proposto, più regolare dare la Benedizione. Simile è il caso delle Chiese che hanno l'adorazione perpetua; ivi si depone ogni giorno il Santissimo per dare la Benedizione, e quindi si espone di nuovo.

22. — Durante l'anno, il detto giorno di Adorazione, cade in Quaresima o in Avvento.

Ora si domanda:

a) Durante quest'esposizione solenne, si può ornare l'altare di fiori ? – *b*) Se per qualche tempo è permesso di ornare di fiori: si orna l'altare nello stesso modo, come se non fosse la Quaresima e l'Avvento, oppure c'è qualche restrizione ?

R. Secondo l'uso romano, per le Quarant'ore non si appongono fiori all'altare dell'Esposizione, in qualunque tempo dell'anno, non essendo indicati nell'*Istruzione Clementina*. Accanto all'Altare dell'esposizione del Giovedì Santo, benchè perduri il tempo di Passione, il *Memoriale Rituum* di Benedetto XIII li ammette e l'uso anzi esagera in tal senso. Anche la S. C. dei

Riti li ammette in Quaresima, in occasione di prima Comunione e del mese di S. Giuseppe (n. 3448, XI). Concludiamo dunque in favore dell'uso dei fiori, nel caso proposto.

23. — Si possono accendere candele, su altari laterali, oppure innanzi a statue ecc. (fuori delle funzioni) durante l'Esposizione solenne col SS. Sacramento ?

R. Se si vuol sapere di categoriche disposizioni dell'Autorità suprema, rispondiamo che non ve ne sono; ma il buon senso starebbe per la negativa. Se vi sono disposizioni dell'autorità locale, si rispettino senza querimonie. Spesso accade di vedere fitta selva di candele accese avanti alle statue e l'infimo numero all'altare di esposizione!

24. — Nelle funzioni principali, nelle Messe Cantate, celebrate con grande solennità dai Protonotarii Apostolici e da Canonici aventi questo privilegio anzi celebrando *Missam ad Faldistorium ad usum Episcoporum* dopo l'incensazione dell'Altare tanto dell'Introito come pure dell'Offertorio chiedesi chi deve imporre la mitra al Celebrante, il Diacono tutte le volte prima che il Celebrante venga incensato; oppure la prima volta il Suddiacono e la seconda volta il Cerimoniere, perchè il Diacono in questo caso sarà quasi impedito; oppur deve dare il turibolo al turiferario o Cerimoniere, imporre la mitra al Celebrante, prendere in mano di nuovo il turibolo ed incensare il Celebrante ?

R. Supposto legittimo l'uso dei Pontificali, impedito, come qui si dice, il Diacono; spetta di supplire al Cerimoniere e non al Suddiacono. Cfr. De Herdt *Praxis Pontificalis* Lib. IV, Capo II, N. 294, 298 e 299; *Parvum Caeremoniale* del Sac. B. Favrin, pagg. 15 e 27.

25. — Il Venerdì Santo nell'Adorazione della Croce si può fare uso di più Croci quando questa, cioè la Croce, viene offerta al pubblico pel bacio, onde abbreviare il tempo a causa del gran concorso del popolo ?

R. No. La croce deve essere unica, cioè quella che è stata scoperta nella ceremonia.

BREVI RISPOSTE

36. — Non vi sono disposizioni liturgiche circa il consacrare le particole poste sul corporale invece che poste in vaso sacro. La discrezione consiglia di non ricorrere al primo modo quando il numero delle particole da consacrare richiegga il secondo. Più conforme alla liturgia è però *sempre* l'uso del vaso sacro.

37. — La disposizione che vieta di mutare l'altare in un *viridarium* è contenuta nel decreto S. R. C. 14 Maii 1887 (n. 3939: cfr. *Ephem. liturg.*, 1887, pp. 375-377. Quanto al doversi tener libera la mensa dell'altare, cfr. già le Rubr. Miss., tit. XX in fine.

38. — Le funzioni della Settimana Santa possono farsi, sempre *de consensu Ordinarii*, anche in Chiese non parrocchiali (cfr. can. 482) purchè vi si conservi il SS.mo Sacramento; ma sempre col rito solenne, del Messale (S. R. C., nn. 3366, 3390). Quindi nessuna consuetudine può legittimare l'abuso di benedire le Palme negli oratorî pubblici prima della Messa letta, recitando le sole orazioni del Messale relative

e trascurando la processione e quanto la riguarda. Per l'uso del *Memoriale Rituum* di Benedetto XIII, qualora la Chiesa non sia parrocchiale, occorre l'indulto della S. C. dei Riti (n. 4049, ad I).

39. — La processione delle Palme va omessa in quelle chiese ove è permanente l'esposizione solenne del SS. Sacramento.

40. — Il decreto 3833 ad III, com'è pubblicato nella Collezione autentica, dice soltanto che si può usare il velo omerale su la pianeta, se si dà la Benedizione con la S. Pisside. Circa la Messa *coram SS.mo solemniter exposito* (nell'ostensorio) provvedono recenti disposizioni della S. C. dei Riti.

41. — Le tovaglie degli altari nella parte che scende davanti possono essere di qualsiasi materia e colore: ma si osservi che non deve trattarsi di altro che di un semplice accessorio ornamento.

42. — Nel Sabato santo non può il Rettore d'una chiesa limitarsi alla Messa omettendo quanto precede, attesa l'ora tarda in cui termina la funzione nella Chiesa parrocchiale. (S. R. C. n. 2436 ad IV).

43. — Nell'erezione della *Via Crucis*, l'essenziale sono le crocette e non i quadri: rimosse le crocette poste « provvisoriamente », in attesa delle definitive, per poi riporvi queste ultime, tutte le indulgenze sono perdute e bisogna rifare *ex novo* la erezione.

44. — Il decreto 3697 proibisce nelle parti variabili della Messa, p. es. nel *Tractus*, un canto capricciosamente composto, invece di quello approvato dalla S. Sede; non vieta di assolverne alcune parti *recto tono*, oppure *more psalmodico* se le parti vi si prestano. Cfr. anche 4203, De Herdt, *Prax. Pontif.*, II, 315. Circa l'uso del canto figurato, si stia al noto *Motu proprio* di Pio X, che prescrive le norme per l'approvazione e l'uso.

45. — Le candele dipinte sono ammesse secondo l'uso comune sanzionato, se si tratta di candele *finte*, dal decreto S. R. C., n. 3448, XIII, e se si tratta di cere fiorate, anche dall'esempio dell'altare papale, celebrante il Sommo Pontefice. Ed è meglio che siano fiorate le parti finte, per evitare lo sconcio dell'innesto, spesso non omogeneo quanto al colore o al diametro.

46. — Alla Messa letta, non conventuale, l'inserviente può vestire in borghese, oppure con la veste talare *senza* cotta: ma in questo secondo caso la tolleranza sembra meno giustificata. Si può supplire alla veste talare con un grembiule colorato di tinta unica, quale usano in casa certi istituti di beneficenza, purchè intero come veste talare. Alla Benedizione col SS. Sacramento solennemente esposto non possono assistere in borghese, oppure senza cotta, gli inservienti. Così alla Benedizione con la S. Pisside chi tiene e presenta il turibolo.

47. — È sempre in vigore la facoltà di usare la medaglia benedetta in sostituzione degli scapolari, eccettuati quelli dei Terzi Ordini.

48. — La Messa conventuale in tempo di quaresima, *de feria*, dicendosi l'ufficio di Santo, va evidentemente detta dopo Nona (Add. rubr. gen., c. I, 4).

49. — È tuttora in vigore (n. 3448, XVI) il decreto che permette ritenere ove già si trova, l'uso di un gran velario azzurro coi simboli della Passione innanzi al presbiterio durante la quaresima, che si toglie dopo le litanie dei Santi del Sabato Santo.

CRONACA ECCLESIASTICA

Diffida. – In rapporto al *Monitum* pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* del 2 Aprile, la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, sola competente nel caso, mentre riconferma che non ha mai autorizzato, nè autorizza alcuno a questue di sorta, ritiene necessario rendere noti i nomi degli individui, che, dicendosi orientali o qualificandosi autorizzati a fare questue con esibizione di documenti non autentici o fotografie di personaggi ecclesiastici, hanno fatto in varie regioni questue o incetta di intenzioni di Messe.

Tali nomi, secondo le notizie pervenute a detta Sacra Congregazione, sono i seguenti:

Petros Thomas, che si è detto perfino sacerdote della diocesi siro-caldea di Babilonia;

Padre (*sic*) Daniele, di cui si ignora il cognome, qualificatosi siro-caldeo;

Padre (*sic*) Schibon, che si è detto autorizzato a raccogliere elemosine per il Messico;

Giovanni Saliba, qualificatosi di Beyrouth;

A. Ichou, laico caldeo, che si è professato catechista.

Cause di Santi e Beati. – *Martedì, 17 gennaio 1928*, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Ven. Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa, Fondatrice delle Ancelle della Carità, in diocesi di Brescia.

Martedì, 24 gennaio 1928, presso il Card. Vico, Ponente della causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Giovanni Bosco, Sacerdote, Fondatore della Pia Società Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria*, per discutere il dubbio sopra due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione del medesimo Venerabile, i quali vengono proposti per la sua beatificazione.

Martedì, 31 gennaio 1928, dinanzi al Santo Padre, si è tenuta la Congregazione *Generale* dei Sacri Riti, nella quale si èa vuto il voto sul dubbio delle virtù in grado eroico nella causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Serva di Dio Elisabetta Canori-Mora, Madre di Famiglia, Romana, del terzo Ordine della SS. Trinità degli Scalzi.

Martedì, 14 febbraio 1928, nel Palazzo Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Ven. Serva di Dio Paola Frassinetti, Fondatrice dell'Istituto delle Suore di S. Dorotea.

Martedì, 28 febbraio 1928, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, sono state trattate le seguenti materie:

1. Riassunzione della Causa di canonizzazione del Beato Ludovico Maria Grignion de Montfort, Sacerdote, Fondatore della Società di Maria e delle Figlie della Sapienza. 2. Introduzione della Causa di beatificazione e dichiarazione del martirio dei Servi di Dio Martino di S. Nicola e Melchiorre di S. Agostino, Sacerdoti dell'Ordine degli Eremitani Recolletti di S. Agostino, uccisi, come si asserisce, in odio alla Fede. 3. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria della Passione, dell'Istituto delle Crocifisse adoratrici del Santissimo Sacramento. 4. Intorno alla concessione ed approvazione della Festa e Lezioni del II Notturno in onore del Beato Severino Giraud, marrire, per il Terz'Ordine Regolare di S. Francesco. 5. Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Sio Stefano Pernet, Sacerdote dela Congregazione degli Agostiniani dell'Assunzione e Fondatore dell'Istituto delle piccole Suore dell'Assunzione. 6. Finalmente intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Maria Francesca Schervier, del Terz'Ordine di S. Francesco e Fondatrice delle piccole Suore di S. Francesco.

Martedì, 6 marzo 1928, presso il Card. Vico, Ponente della Causa di beatificazione e dichiarazione del Martirio del Servo di Dio Der Gomidas Keumergian o Cosma da Carbognano, Sacerdote e Parroco armeno, si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria*, nella quale si è discusso il dubbio se consti del martirio, della causa del martirio e dei segni e prodigi del medesimo Servo di Dio, ucciso, come si asserisce, in odio alla Fede.

Martedì, 13 marzo 1928, dinanzi al Santo Padre, si è tenuta la Congregazione *Generale* dei Sacri Riti, nella quale si è votato sul dubbio delle virtù in grado eroico, nella causa di beatificazione della Ven. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, Confondatrice dell'Istituto delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea.

Martedì, 27 marzo 1928, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal Servo di Dio Fr. Corrado da Parzham, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini.

Martedì, 17 Aprile 1928, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Ordinaria* particolare, nella quale gli E.mi Signori Cardinali, nonchè i Rev.mi Pater Officiali, componenti la medesima, hanno discusso e dato il loro voto soprale seguenti materie:

I. Intorno alla validità dei Processi Ordinari ed Apostolici costruiti nella Curia arcivescovile di Tours per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Maria Poussepin, Fondatrice dell'Istituto delle Suore di Carità della Presentazione di Maria Vergine di Tours.

II. Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nelle Curie vescovili di Subiaco e Velletri, sopra alcuni miracoli nella Causa di Beatifi-

cazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Fr. Mariano da Rocca Casale, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori.

III. Intorno alla validità di due Processi Apostolici costruiti nella Curia arcivescovile di Torino, sopra alcuni miracoli nella Causa di Canonizzazione del Beato Giuseppe Benedetto Cottolengo, Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza e Canonico della Chiesa Collegiata del *Corpus Domini* in Torino.

IV. Intorno alla validità di due Processi Apostolici costruiti sopra alcuni miracoli nella causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Antonio Maria Claret, Arcivescovo di S. Giacomo di Cuba, quindi titolare di Traianopoli, e Fondatore della Congregazione dei Missionari Figli dell'Immacolato Cuore di Maria.

V. Intorno alla validità dei Processi Ordinari ed Apostolici costruiti nelle Curie vescovili di Coutances ed Avranches, per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Placida Viel, seconda Superiora generale delle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia.

VI. Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nella Curia arcivescovile di Westminster, per la Causa di Beatificazione o dichiarazione di martirio dei Ven. Servi di Dio Giorgio Haydock, Sacerdote secolare; Giovanni Roberti, Sacerdote dell'Ordine di S. Benedetto; Arturo Bell, Sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori; Roberto Routwell, Sacerdote della Compagnia di Gesù; Filippo Howard, Conte di Arundel, e Compagni, uccisi, come si asserisce, in odio alla fede in Inghilterra negli anni 1592-1679.

VII. Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nella Curia ecclesiastica di Padova, sopra alcuni miracoli nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, Confondatrice dell'Istituto delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea.

VIII. E finalmente intorno alla validità del Processo Apostolico costruito nella Curia ecclesiastica di Aversa, sopra alcuni miracoli nella Causa di Canonizzazione del Beato Salvatore da Orta, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori.

Martedì 24 Aprile 1928, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e R.mi Signori Cardinali e col voto dei R.mi Prelati Officiali e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Gemma Galgani.

Martedì 1° maggio 1928, presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Alessandro Verde, Ponente della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Claudio de la Colombière, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria* per discutere tre miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione del medesimo Venerabile, i quali vengono proposti per la sua beatificazione.

Nuovi Vescovi. – *23 dicembre 1927*, Mons. Antonio Micozzi, Vescovo di *Teramo; 14 gennaio 1928*, Mons. Valeriano Gius. de Souza, Vescovo di *Mangalore; 27 gennaio 1928*, Mons. Giuseppe Pereira Alves, già Vescovo di Natal, Vescovo di *Nichteroy;* Mons. Costanzo Jurgens, Vescovo di *Tuguegarao* (Is. Filippine); Mons. Gregorio Diamare, Abate di Montecassino, Vescovo tit. di *Costanza d'Arabia;* Mons. Giuseppe Nogara, Arcivescovo di *Udine.*

29 gennaio: Mons. Giovanni Forbes, già Vescovo di Joliette, Arcivescovo di *Ottawa* (Canadà): *31 gennaio:* Mons. Giorgio Kurdighian, Vescovo di *Aleppo d'Armenia*; *1° febbraio:* Mons. Giorgio Courchesne, Vescovo di *San Germano del Rimouski*; *10 febbraio:* Mons. Edoardo Hoban, Vescovo di *Rockford*, Mons. Francesco Kelly, Vescovo di *Winona* (U. S. A.); *27 febbraio:* Mons. Attilio Adinolfi, Vescovo di *Trivento; 2 marzo:* Mons. Fabio Berdini, rinunziatario di Cesena, Arcivescovo di Nicopoli nell'Epiro; Mons. Giovanni Walsh, già Vescovo di Trenton, Vescovo di *Newark;* Mons. Raffaele Balanzà y Navarro, Vescovo di *Lugos;* Mons. Ernesto Mennechet, Vescovo di *Soissons;* Mons. Giovanni Mac Mahon, Vescovo di *Trenton; 10 marzo:* Mons. Matteo Múgica y Urrestarazu, già Vescovo di Pamplona, Vescovo di *Vitoria;* Mons. Tommaso Muniz Pablos, Vescovo di *Pamplona; 30 marzo:* Mons. Giuseppe Francesco Rummel Vescovo di *Omaha; 11 aprile:* P. Bernardino da Favara, Cappuccino (al secolo Bernardino Re) Vescovo di *Lipari; 9 maggio:* Mons. Giuseppe Moreira Pinto, Vescovo di *Viseu; 21 maggio:* Mons. Emanuele de Castro y Alonso, già Vescovo di Segovia, Arcivescovo di *Burgos.*

Inoltre la diocesi di *Squillace*, con decreto del 23 dicembre 1927 è stata affidata ad *personam* all'Arcivescovo di Catanzaro e similmente con decreto del 20 gennaio 1928, quella di *Lacedonia* all'Arcivescovo di Conza.

Nomine Pontificie. – *19 ottobre 1927:* Mons. Valerio Valeri, Arcivescovo tit. di Efeso, Delegato Apostolico di *Egitto, Etiopia e Arabia; 7 dicembre 1927:* il R. P. M. Alfonso Gasperini O. P. Primo Compagno del P. Commissario e Consultore della S. C. del S. Officio; *13 gennaio 1928:* l'E.mo Signor Cardinale Enrico Lépicier, *Membro della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi;* il R.mo Signor Carlo Fontaine, della Congregazione della Missione, *Consultore del medesimo sacro Dicastero;* il R. P. Giulio Bevilacqua, dell'Oratorio, di Brescia, *Consultore della S. C. dei Religiosi; 20 gennaio 1928:* Il R.mo Mons. Francesco Morano, *Consultore della Sacra Congregazione del Concilio; 10 febbraio:* E.mo Card. Perosi, *Pro segretario della S. C. Concistoriale* e il P. Domenico Chauvin, O. P., *Consultore della S. C. dei Religiosi; 15 febbraio:* Mons. Pietro Ciriaci, già sottosegretario della S. C. degli Aff. Eccl. straordinari (gli succede Mons. Alfredo Ottaviani), Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico in Czecoslovacchia; *25 febbraio:* Mons. Cesare Pecorari, *Votante di Segnatura; 5 marzo:* il P. Ignazio Beschin, O. F. M. *Consultore della S. C. dei Religiosi; 7 id.:* S. E. Mons. Antonio Anastasio Rossi, *Consultore della S. C. dei Sacramenti,*

del Concilio, dei Seminari e Studi; e dei Riti; 31 marzo: Mons. Der Abrahamian, P. Agagianian, e P. Felice Cappello, *Consultori della S. C. della Chiesa Orientale.*

Necrologio. – *8 ottobre 1927:* Mons. Pietro Giacomo Muldoon, Vescovo di Rockford; *10 dicembre 1927:* Mons. Donato Velluti-Zati, Arcivescovo tit. di Patrasso; *24 dicembre 1927:* Mons. Becharah Chemali, Arciv. maronita di Damasco; *29 dicembre:* Mons. Tommaso Lemonnier, Vescovo di Bayeux e Lisieux; *31 dicembre:* Mons. Antonio Alvaro Ballano, Vescovo di Zamorra; *2 gennaio 1928:* Mons. Bernardo Herrera Restrepo, Arciv. di Bogotà; *4 gennaio 1928:* Mons. Angelo Marquina y Corrales, Vescovo di Guadix; *13 gennaio 1928:* Mons. Carlo Falcini, Vescovo di S. Miniato; *2 febbraio 1928:* Mons. Daniele Champavier, Vescovo di Marsiglia; *4 febbraio 1928:* Mons. Arturo Marchi, Arcivescovo di Lucca; *id.:* Mons. Francesco do Rego Maja, Arcivescovo tit. di Nicopoli; *7 febbraio 1928:* Mons. Guglielmo Keating, Vescovo di Liverpool; *13 Marzo 1928:* Monsig. Francesco di Paola Grozo, Vescovo di Cajamarca; *18 Aprile 1928:* Monsig. Gioacchino Arrospide, Vescovo di Melo (*Uruguay*); *22 Aprile 1928:* Monsig. Giuseppe Mora y del Rio, Arcivescovo di Mexico; *22 Aprile 1928:* Monsig. Algernon Charles Stanley, Vesc. tit. di Emmaus; *20 Aprile 1928:* Monsig. Angelo M. Filippo Sinibaldi, Vescovo di Segni.

RECENSIONI

ADOLFO TANQUEREY, *Compendio di Teologia ascetica e mistica.* Versione italiana di F. Trucco prete della Missione e del Cañco Luigi Giunta. Roma Desclée e C. 1928, 1 vol. in-16°, di p. LXIV-980-31*. – L. 22.50.

Questo volume è davvero il degno coronamento di una vita interamente consacrata allo studio del dogma e della morale cattolica, dei quali l'A., con i suoi trattati ormai classici è stato maestro a molte generazioni di giovani destinati al Santuario.

Il dottissimo autore parte giustamente dal principio che il dogma è il generatore della pietà: non si può venerare ed amare se non ciò che si conosce e quanto più larga e sicura è la conoscenza, tanto più ricca e profonda è la sorgente dell'amore.

La prima parte dell'opera è quindi destinata ad illustrar i punti fondamentali della fede cattolica: questa esposizione però non è rigorosamente scolastica quale si addirebbe piuttosto a un trattato, ma è ricca di spunti e di prospettive su gli effetti devozionali e pii che legittimamente sgorgano dai vari elementi e dai vari aspetti del dogma cattolico.

La seconda parte invece è eminentemente pratica e tende a dimostrare in qual modo si possa attuare la nostra incorporazione a Cristo e l'abitazione dello Spirito Santo in noi, che sono i fini supremi della mistica cattolica. Essa è intitolata: le tre vie, che sono appunto le tre vie classiche che gradualmente condu-

cono l'anima al distacco delle cose terrene, alla perfetta unione con Dio: la via purgativa, la via illuminativa e la via unitiva.

Ad illustrar ciascuna di queste vie egli impiega tesori di penetrazione psicologica che a lui vengono dalla sua lunga pratica di direttore di anime e dalla conoscenza profonda di tutta la letteratura ascetica venuta in luce prima del suo trattato: letteratura di cui nell'introduzione da una bibliografia storica disposta per secoli e per scuole che riuscirà del massimo interesse per chi volesse, anche dal semplice punto di vista erudito e critico, approfondire l'importante argomento.

Un indice sistematico facilita la ricerca di argomenti particolari e rende quest'opera veramente indispensabile a quanti si occupano, per vocazione o per professione, della vita spirituale. I confessori vi troveranno una miniera inesauribile di norme e d'insegnamenti per la direzione dei loro penitenti.

Una parola di alto encomio va anche tributata ai due traduttori che hanno curato con ogni diligenza la lingua e lo stile, così che si ha l'impressione di leggere un'opera pensata e scritta in italiano. Essi hanno curato oltremodo anche la parte puramente tipografica di guisa che non vi si hanno da lamentare errori di stampa, non ostante le citazioni frequenti di autori e di opere straniere.

La Casa Desclée provvedendo alla edizione italiana di quest'opera, che in cinque anni dal suo primo apparire ha avuto già cinque edizioni, si è resa ancora una volta benemerita della cultura religiosa nel nostro paese.

Esposizione riassuntiva della Dottrina Cristiana ad uso delle Scuole Secondarie. 3 vol. pp. 94, 144, 284. Marietti, 1927. Prezzo dei tre volumi: L. 14.50.

Succinta ma completa esposizione della Dottrina Cristiana curata dai Fratelli delle Scuole Cristiane, con 15 tavole Sinottiche, le quali presentano al lettore, in un solo prospetto, tutta la materia trattata. La Commissione della S. Congregazione del Concilio ha dato di questo compendio un'approvazione molto lusinghiera, dichiarando che esso « è stato preparato con sana dottrina e con ottima forma didattica », giudicandolo « degno di lode », e raccomandandolo « come testo per l'insegnamento religioso agli alunni delle Scuole Medie di grado inferiore ».

Giovanni Miozzi, *Verso la morte.* Roma, Desclée e C., 1928, 1 vol. in-12°, di p. 210, in Roma. – L. 8.

È questo un libro personalissimo, in cui l'A. con efficacia di espressione e con schiettezza d'animo descrive le impressioni suscitatesi in lui volta a volta alla vista di persone o di cose, al riflettere o studiare taluni fondamentali problemi della vita, sopratutto però in relazione allo sfondo inevitabile della vita stessa, verso il quale tutti siamo trascinati fin dal momento della nascita: vogliamo dire della morte.

Questa idea da cui gli uomini in genere fuggono, l'A. si attarda a contemplarla, a meditarla in tutte i suoi lati. Egli sa che non possiamo sfuggire alla sua morsa, che essa verrà (in tutte le età, in tutte le condizioni di vita sociale o morale) anche se cerchiamo di non vederla. Tanto vale dunque guardarla in faccia, massime ove l'occasione se ne presenti e trarre da questa visione buoni consigli e savii ammaestramenti per il miglioramento della nostra vita.

L'A. non ha voluto fare un'opera organica, divisa in capitoli. Ha gittato giù alla brava, ma con molta vivezza e molto sentimento, le idee che gli sono venute in vari tempi e in varie occasioni, davanti ai più vari e pietosi spettacoli di morte. E vuole perciò che il suo libro non si legga di un fiato ma si scorra, *capta occasione*, un po' alla volta, giacchè ogni capitolo è un tutto per sè stante.

E chi ne farà esperienza dovrà riconoscere che, letto in questo modo, esso invece di stancare, suscita nell'animo salutari sentimenti, richiama il nostro animo dentro noi stessi, ci ricorda con garbo cristiano il nostro fine e ci ammonisce a tenerci sempre preparati all'idea della morte e a ciò che, secondo la fede cristiana la seguirà. Se anche gli antichi riconoscevano che tutta la vita del savio deve essere una preparazione alla morte, per il cristiano questa verità deve essere sentita come una naturale conseguenza degl'insegnamenti della sua fede. Ed il libro di G. Miozzi giova mirabilmente a consolare e a rafforzar l'anima nella visione cristiana della morte.

H. Grisar d. C. d. G., *San Gregorio Magno.* Traduzione dal tedesco di A. De Santi d. C. d. G. Nuova ristampa, Roma, Desclée e C., 1928. 1 vol. in-12°, di p. 363, in Roma. – L. 10.

Di questa ristampa del *S. Gregorio M.* del Grisar basta dare l'annunzio giacchè l'opera è divenuta ormai classica ed è tale che ci presenta il santo Pontefice che operò, si direbbe, con le sue mani il trapasso dalla Società antica a quella medievale, nella complessità delle sue linee e nella varietà delle sue luci.

L'opera consta di due parti. Nella prima ci presenta la figura morale di san Gregorio Magno e descrive la sua azione di pontefice, in Roma, nella Curia, nella vita liturgica, nella sua azione contro la turbolenta protezione dell'esarcato bizantino e contro gl'invasori longobardi.

La seconda parte invece è tutta dedicata ad esaminare l'azione missionaria del grande pontefice in Inghilterra, Spagna, Africa, Sardegna e Corsica.

Una succinta, ma fondamentale trattazione sul vasto patrimonio di san Pietro e su la sua amministrazione, chiude il pregevolissimo volume dal quale la figura del pontefice appare veramente quella di un *Console di Dio*, alla soglia di due età della storia del mondo, come è chiamato nella sua epigrafe sepolcrale, che opportunamente il Grisar riporta alla fine della magnifica trattazione.

Dourche P. Joachim O. S. M., *La Vierge toute Sainte.* Quelques uns de ses titres à notre vénération. Paris-Rome, Desclée De Brouwer, in-8°, di p. 324.

L'A. modestamente dichiara di non aver voluto fare quasi altro che volgarizzare il *Tractatus de B.ma Virgine Maria*, capolavoro dell' E.mo P. A. Lépicier, aggiungendo di suo alle tre parti fondamentali « La Madre di Dio », L'Immacolata », « La tutta Santa », una quarta su la « Madre dei Dolori ». Certo la diversità di quest'ultima, un gioiello di arte e poesia e un modello di stile allegorico-mistico, dalle tre precedenti, che corrono piane e dimostrative, sebbene eloquentissime e commoventi, è pur notevole. Ma questa non è certo nè vuol essere una critica del bel lavoro, il quale in una solida ed efficace contemplazione, che fornisce ottima materia per l'oratoria sacra, ci mostra la bellezza della Madre di Dio, *in se*. Ben desideriamo però che la medesima eletta penna ci descriva anche Maria in rapporto *a noi*, membri del corpo mistico di cui il suo Figlio è capo, attirando quindi su di noi le di lei materne sollecitudini, e coltivando in noi quei sensi e affetti filiali ch'Egli ebbe ed ha per la Madre sua. Ecco la più bella giustificazione della venerazione mariana: « Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Iesu! ».

P. Rodolfo Plus, S. J., *In continua preghiera. Teoria e pratica dell'unione con Dio.* Tradizione del P. G. Actis S. J., 1 vol. in-16°, p. 146, Marietti, 1927. – L. 4.

« Bisogna pregare sempre », ha detto il Signore. Ma come conciliare questo precetto evangelico con le necessità del nostro essere psicologico e della nostra

vita quotidiana? Posti i principii che devono regolarci in questa materia, l'A., ci dà tre regole più che sufficienti per la pratica della nostra continua unione con Dio: fare bene l'orazione di ogni giorno; mutare ogni cosa in una vera orazione; seminare un po' d'orazione in tutte le cose.

Can. Giulio Bonatto, *La religione esposta in lezioni pratiche per le scuole.* 3 vol. pp. 116, 143, 132. Marietti, 1928. Prezzo dei tre volumi: L. 10.75.

I tre volumetti, densi di contenuto, ma senza ingombro di erudizione, svolgono i tre punti: Fede, morale, grazie. Ne seguirà un quarto su la Storia Sacra e la Storia della Chiesa. L'opera è destinata agli Istituti Magistrali, ma può servire anche per le scuole medie superiori. Fra i suoi pregi particolari notiamo le applicazioni pratiche aggiunte ad ogni capitolo, molto adatte allo scopo dello insegnamento. Essa porta l'approvazione della Superiore Commissione ecclesiastica presso la S. Congregazione del Concilio.

E. Bougaud, *Il cristianesimo e i tempi presenti.* III vol.: *I dogmi del Credo.* 1 vol. in-12°, p. 608. Marietti, 1928. – L. 15.

Abbiamo altra volta accennato ai molti pregi di questa esposizione apologetica della dottrina cristiana, fatta in una forma rispondente ai nostri tempi. La nuova traduzione italiana sulla decima edizione francese è dovuta al P. Ottavo Principe S. J., che vi ha aggiunto alcune utili note. L'intera opera comprenderà cinque volumi. Nel presente volume terzo, premesso a mo' d'introduzione l'esame dell'origine e dei caratteri del *Credo*, si espongono i dogmi fondamentali in esso racchiusi: la Trinità, la creazione, il peccato originale, l'incarnazione e la redenzione.

P. Fr. Cori-Marinunzi da Petritoli, O. M., *Corso completo di Esercizi Spirituali per le Religiose.* 1 vol. in-12°, p. 652. Torino-Roma, Marietti, 1928. – L. 20.

Questo *Corso di Esercizi Spirituali per le Religiose* è un degno complemento del *Corso di Esercizi Spirituali per i Religiosi*, già pubblicato dello stesso Autore.

I trentaquattro discorsi, distribuiti in dieci giorni di ritiro, trattano i temi più importanti e adatti per Religiose con uno stile semplice, chiaro ed efficace, illustrandoli con esempi e confermandoli con citazioni abbondanti di sentenze scritturali e patristiche.

M. F. Cimetier, *Pour étudier le Code de droit canonique.* Introduction générale. Bibliographie. Réponses et décisions. Documents complémentaires (1917–1927). Un vol. in-12° di VI–245 pagine. Fr. 12.

L'opera è soprattutto una raccolta documentaria. Dopo il 1917, numerose risposte sono state date da Roma per interpretarne il testo; queste risposte, era utile che fossero raggruppate secondo l'ordine dei canoni del Codice, seguendo il metodo adottato in Francia per i Codici Dalloz. È questo prima di tutto quello che ha voluto l'autore, riproducendo al loro posto queste decisioni e queste risposte. Vi ha aggiunto i documenti complementari pubblicati negli ultimi dieci anni, in modo che la sua opera può essere considerata a giusto titolo come un complemento del Codice di diritto canonico.

Si troverà così, sia nell'Introduzione generale del lavoro (dove sono ricordati i commentari del Codice, i manuali, le riviste canoniche) sia nel corso dell'opera, l'indicazione esatta di quasi tutti i volumi pubblicati sul diritto canonico dal 1917.

Comunicato su le Associazioni Giovanili.

Dall'Autorità competente viene testè comunicato quanto segue:

« Per l'esatta interpretazione del Regio Decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, e circa applicazione circolare telegrafica 17 stesso mese n. 11799, si conferma che le disposizioni del detto Regio Decreto-legge per la soppressione delle eccezioni stabilite dall'art. 2 del Regio Decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, si riferiscono esclusivamente a quelle organizzazioni giovanili ad inquadramento semi-militare che sono in antitesi ai Balilla, e precisamente agli *Esploratori cattolici* istituiti con ordinamenti premilitari e non facenti capo all'Opera Nazionale « Balilla ».

Le Associazioni od organizzazioni giovanili prive di siffatto inquadramento (quali sono gli oratorî, i circoli cattolici e le altre Opere giovanili cattoliche con finalità prevalentemente religiose e segnatamente le Opere e formazioni facenti capo all'*Azione Cattolica*) non sono contemplate dal detto Decreto-legge e perciò rimangono libere di formarsi e di sussistere come hanno fatto e fanno tuttora ».

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: + Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16.